

Basic Texts

Traduzione Italiana



Basic Texts

Traduzione Italiana



Contenuto

PARTE I – CONVENZIONE, PROTOCOLLO FINANZIARIO E PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ	1
CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE	3
PROTOCOLLO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE	13
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE	17
PARTE II – ACCORDI CON GLI STATI OSPITANTI GERMANIA E CILE	29
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO DI UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN CILE	31
ACCORDO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE PER LO STABILIMENTO DI UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN CILE	37
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE RELATIVA ALLA DONAZIONE DI UN TERRENO IN SANTIAGO PER LA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE IN CILE	41
ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE	43
ACCORDO INTERPRETATIVO, SUPPLEMENTARE E MODIFICATIVO DELLA «CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E LA ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE PER LA CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN CILE»	53
ACCORDO CON L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE (ESO) RELATIVO ALL'ANTENNA SPERIMENTALE CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DEL PROGETTO «ATACAMA PATHFINDER EXPERIMENT» O «PROYECTO APEX»	67
ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA CREAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI OSSERVAZIONE – PROGETTO ALMA	71

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA
ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE (ESO) RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DELL'EUROPEAN EXTREMELY
LARGE TELESCOPE 75

APPENDICE **83**

CONVENZIONE E ACCORDO COMPLEMENTARE E INTERPRETATIVO TRA LA REPUBBLICA DEL CILE E LA COM-
MISSIONE ECONOMICA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMERICA LATINA (CEPAL) CHE DISCIPLINA LE CONDIZIONI
DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI QUESTA ORGANIZZAZIONE IN CILE 85

Parte I

CONVENZIONE, PROTOCOLLO FINANZIARIO
E PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI
E LE IMMUNITÀ

Traduzione Italiana

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE

I GOVERNI DEGLI STATI partecipi alla presente Convenzione,

VISTO:

Che lo studio dell'emisfero australe è molto meno progredito che non quello dell'emisfero boreale,

Che, di conseguenza, i dati sui quali si fonda la nostra conoscenza della galassia sono lungi d'averne lo stesso valore nelle varie parti del cielo e che è indispensabile migliorarle e completarle ove sono insufficienti,

Che, in particolare, è altamente increscioso il fatto che dei sistemi senza equivalenti nell'emisfero celeste boreale, siano pressoché inaccessibili ai maggiori strumenti attualmente in servizio,

Che è perciò urgente l'installazione di potenti strumenti nell'emisfero australe, comparabili a quelli già esistenti nell'emisfero boreale, ma che, d'altra parte, solo una cooperazione internazionale permetterebbe di condurre a buon fine questo progetto,

ANIMATI DAL DESIDERIO di creare in comune un osservatorio situato nell'emisfero australe ed equipaggiato con strumenti potenti, e conseguentemente d'incoraggiare e d'organizzare la cooperazione nella ricerca astronomica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I — Istituzione dell'Organizzazione

1. Con la presente Convenzione viene istituita l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe, chiamata qui di seguito l'Organizzazione.
2. La sede dell'Organizzazione è fissata provvisoriamente a Bruxelles. Essa verrà fissata definitivamente dal Consiglio istituito dall'articolo IV.

Articolo II — Scopi

1. L'Organizzazione ha per scopo la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio di un osservatorio astronomico, situato nell'emisfero australe.
2. Il programma iniziale dell'Organizzazione prevede la costruzione, l'installazione e l'esercizio di un osservatorio situato nell'emisfero australe, comprendente:
 - a) un telescopio con un'apertura di 3 metri circa;
 - b) una camera di Schmidt di 1.20 metri d'apertura circa;
 - c) tre telescopi al massimo, aventi un'apertura di 1 metro al massimo;
 - d) un cerchio meridiano;
 - e) le apparecchiature ausiliarie, necessarie per lo svolgimento di programmi di ricerca mediante gli strumenti definiti qui sopra, alle lettere a), b), c) e d);
 - f) gli edifici necessari per la sistemazione dell'equipaggiamento previsto nelle lettere a), b), c), d), ed e) come pure per l'amministrazione dell'osservatorio e per gli alloggi del personale addetto.
3. Tutti i programmi supplementari devono essere sottoposti al Consiglio, istituito dall'articolo IV della presente Convenzione, e da questo approvati alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione. Gli Stati che non avessero approvato un programma supplementare, non sono tenuti a contribuire all'esecuzione dello stesso.
4. Gli Stati Membri facilitano lo scambio delle persone, nonché delle informazioni scientifiche e tecniche utili per la realizzazione dei programmi ai quali partecipano.

Articolo III — Membri

1. Sono membri dell'Organizzazione gli Stati partecipi della presente Convenzione.
2. L'ammissione di altri Stati nell'Organizzazione avviene secondo la procedura prevista all'articolo XIII, paragrafo 4.

Articolo IV — Organi

L'Organizzazione consta di un Consiglio e di un Direttore.

Articolo V – Consiglio

1. Il Consiglio è composto di due delegati per ogni Stato Membro, almeno uno dei quali dev'essere un astronomo. I delegati possono essere assistiti da consulenti.
2. Il Consiglio:
 - a) stabilisce la linea di condotta dell'Organizzazione in campo scientifico, tecnico e amministrativo;
 - b) approva, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, il bilancio ed emana le prescrizioni finanziarie conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione;
 - c) controlla le spese, approva e pubblica i conti annuali verificati dell'Organizzazione;
 - d) decide circa la composizione del personale ed approva l'assunzione del personale superiore dell'organizzazione;
 - e) pubblica un rapporto annuale;
 - f) approva il regolamento interno dell'osservatorio proposto dal Direttore;
 - g) ha tutte le competenze per adottare le misure necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e decide sul luogo delle proprie riunioni.
4. Ogni Stato Membro dispone di un voto al Consiglio. Tuttavia, uno Stato Membro può votare sull'esecuzione di un programma, all'infuori del programma iniziale previsto all'articolo II paragrafo 2, solo se accetta di contribuire finanziariamente al programma in questione oppure se questo voto concerne delle installazioni per il cui acquisto lo Stato stesso abbia già accettato di versare dei contributi.
5. Le decisioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi degli Stati Membri.
6. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza assoluta degli Stati Membri rappresentati e votanti.
7. Il Consiglio emana il suo regolamento interno, soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
8. Il Consiglio elegge il suo Presidente, che rimane in carica un anno e che non può essere rieletto più di due volte consecutive.

9. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio. Egli è tenuto a convocare una riunione del Consiglio entro trenta giorni dopo che almeno due Stati Membri ne abbiano fatto richiesta.
10. Il Consiglio può istituire gli organi sussidiari necessari per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Il Consiglio definisce il mandato di tali organi.
11. Il Consiglio stabilisce, all'unanimità degli Stati Membri, la scelta dello Stato sul cui territorio verrà installato l'osservatorio, come pure l'ubicazione di quest'ultimo.
12. Il Consiglio prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo VI — Direttore e personale

1.
 - a) Il Consiglio, decidendo alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri nomina, per un periodo determinato, il Direttore che è responsabile unicamente di fronte al Consiglio. Egli è incaricato della direzione generale dell'Organizzazione e la rappresenta nelle relazioni esterne. Il Direttore sottopone un rapporto annuo al Consiglio. Egli assiste a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida altrimenti.
 - b) Il Consiglio può, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, porre fine alle funzioni del Direttore.
 - c) Nel caso di posto vacante nella direzione, il Presidente del Consiglio rappresenta l'Organizzazione delle relazioni esterne. Il Consiglio può allora nominare, al posto del Direttore, una persona della quale stabilisce i diritti e le responsabilità.
 - d) Nel quadro delle condizioni previste dal Consiglio, il Presidente ed il Direttore possono delegare la loro firma.
2. Il Direttore è assistito dal personale scientifico, tecnico e amministrativo autorizzato dal Consiglio.
3. Secondo le disposizioni all'articolo V, paragrafo 2 d), e le autorizzazioni dipendenti dal bilancio, il personale è assunto e licenziato dal Direttore. Assunzioni e licenziamenti vengono effettuati conformemente allo Statuto del personale adottato dal Consiglio.
4. Il Direttore ed il personale dell'Organizzazione esercitano le loro funzioni nell'interesse di quest'ultima. Essi non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun organo che non sia uno di quelli competenti dell'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto

che non sia compatibile con il carattere delle loro funzioni. Ogni Stato Membro si impegna a non influire sul Direttore e sul personale dell'Organizzazione nell'adempimento dei loro doveri.

5. I ricercatori ed i loro collaboratori che, con l'autorizzazione del Consiglio, sono chiamati ad effettuare lavori nell'osservatorio, senza tuttavia far parte del personale dell'Organizzazione, sono posti sotto l'autorità del Direttore e soggetti alle regole generali emanate o approvate dal Consiglio.

Articolo VII — Contributi finanziari

1. a) Ciascun Stato Membro contribuisce alle spese d'istituzione e di equipaggiamento, nonché a quelle correnti di funzionamento dell'Organizzazione conformemente ad un piano di ripartizione stabilito ogni tre anni dal Consiglio alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, in base alla media del reddito nazionale netto, calcolata secondo le regole stabilite nell'articolo VII, paragrafo 1 b) della Convenzione per l'istituzione di un'organizzazione europea per le ricerche nucleari, firmata a Parigi il 1 luglio 1953.¹
- b) Queste disposizioni s'applicano unicamente al programma iniziale definito al paragrafo 2 dell'articolo II.
- c) Tuttavia, nessuno Stato Membro è tenuto al pagamento di contributi annuali superiori ad un terzo dell'importo totale dei contributi fissati dal Consiglio. Questo massimo può essere ridotto su decisione del Consiglio presa all'unanimità quando uno Stato non menzionato nell'Allegato del protocollo finanziario diventa membro dell'Organizzazione.

¹ Il paragrafo in questione è riprodotto di seguito:

1. Ciascuno Stato Membro contribuisce alle spese in conto capitale, nonché a quelle correnti di funzionamento dell'Organizzazione:
 - a. per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1956, conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione; e
 - b. conformemente ai piani di ripartizione stabiliti ogni tre anni dal Consiglio alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, in base alla media del reddito nazionale netto, al costo dei fattori, di ogni Stato Membro durante i tre anni più recenti per i quali esistono statistiche. Tuttavia,
 - i. per ogni programma d'attività, il Consiglio può stabilire, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, la percentuale massima che ogni Stato Membro può essere tenuto a pagare relativamente all'importo totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire i costi annuali di questo programma; quando la suddetta percentuale massima viene fissata, il Consiglio può modificarla alla stessa maggioranza, a condizione che nessuno Stato Membro partecipante al programma voti contro tale modifica;
 - ii. il Consiglio può decidere, alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, di tenere conto delle circostanze particolari di uno Stato Membro e modificare il suo contributo di conseguenza; nella fattispecie, per l'applicazione della presente disposizione, si considera che sussistano «circostanze particolari» qualora il reddito nazionale pro capite in uno Stato Membro sia inferiore a un importo che sarà stabilito dal Consiglio alla stessa maggioranza.

2. Nel caso in cui sia stabilito un programma supplementare previsto al paragrafo 3 dell'articolo II, il Consiglio emana un piano di ripartizione speciale per fissare i contributi alle spese del programma supplementare degli Stati Membri partecipanti a questo programma. Questo piano di ripartizione speciale è fissato secondo le regole indicate nel paragrafo 1 qui sopra, ma senza tener conto delle condizioni previste al capoverso c).
3. Gli Stati che diventano membri dell'organizzazione dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno versare, oltre al loro contributo alle spese future d'investimento e d'equipaggiamento ed alle spese correnti d'esercizio, anche un contributo speciale che rappresenta la loro aliquota alle spese d'investimento e d'equipaggiamento già effettuate. L'importo di questo contributo sarà fissato dal Consiglio alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri.
4. Ogni contributo speciale versato in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 qui sopra, serviranno a ridurre i contributi degli altri Stati Membri, salvo decisione contraria presa all'unanimità dal Consiglio.
5. Uno Stato non ha il diritto di partecipare alle attività alle quali non ha contribuito finanziariamente.
6. Il Consiglio può accettare doni e lasciti fatti all'Organizzazione, quando essi non siano vincolati a condizioni incompatibili con gli scopi dell'Organizzazione.

Articolo VIII — Emendamenti

1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati Membri emendamenti alla presente Convenzione ed al Protocollo finanziario allegato. Lo Stato Membro che intende proporre un emendamento, lo notifica al Direttore. Questi comunica agli Stati Membri gli emendamenti così notificati, almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere adottati solo dopo consenso da parte di tutti gli Stati Membri, che procedono conformemente alle loro proprie regole costituzionali. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo l'ultima notifica d'approvazione della proposta. Il Direttore comunica agli Stati Membri la data d'entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo IX — Vertenze

Qualsiasi vertenza fra gli Stati Membri circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o del Protocollo finanziario, che non possa essere regolata con la mediazione del Consiglio, sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

Articolo X — Recesso

Ogni Stato Membro dell'Organizzazione può, dopo un periodo di partecipazione non inferiore a dieci anni, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo recesso dall'Organizzazione. Tale recesso avrà effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato notificato. Lo Stato Membro che recede dall'Organizzazione non può esercitare alcun diritto di ripresa sugli attivi dell'Organizzazione e nemmeno sull'ammontare dei suoi contributi già versati.

Articolo XI — Inadempimento degli obblighi

Se uno dei Membri dell'Organizzazione cessa di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione o dal Protocollo finanziario, viene invitato dal Consiglio a conformarsi alle loro disposizioni. Se il detto membro non dà seguito a questo invito entro il lasso di tempo indicatogli, gli altri Membri, decidendo all'unanimità, possono decidere di continuare senza di esso la loro cooperazione in seno all'Organizzazione. In questo caso, lo Stato in questione non può esercitare alcun diritto di ripresa sugli attivi dell'Organizzazione e nemmeno sull'ammontare dei contributi già versati.

Articolo XII — Scioglimento

L'Organizzazione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri. Nel caso in cui non sia raggiunta l'unanimità tra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, con la stessa risoluzione si procede alla nomina di un liquidatore. L'attivo sarà ripartito fra gli Stati Membri dell'Organizzazione al momento del suo scioglimento, proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando sono parti della presente Convenzione. L'eccedenza passiva andrà a carico, se è il caso, degli stessi Stati Membri, proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario corrente.

Articolo XIII — Firma — Adesione

1. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato sono aperti alla firma di tutti gli Stati che hanno partecipato ai lavori preliminari della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato sono soggetti all'approvazione ed alla ratificazione di ciascun Stato conformemente alle sue regole costituzionali.
3. Gli strumenti di approvazione o di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.
4. Il Consiglio, statuendo all'unanimità degli Stati Membri, può pronunciare l'ammissione nell'Organizzazione di altri Stati oltre a quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati così ammessi diventano membri dell'Organizzazione depositando uno strumento d'adesione presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

Articolo XIV — Entrata in vigore

1. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato alla stessa entreranno in vigore alla data del deposito del quarto strumento di approvazione o di ratificazione, alla condizione che il totale dei contributi, secondo il piano di ripartizione previsto nell'Allegato del Protocollo finanziario, raggiunga almeno il 70%.
2. Per ogni Stato che deposita il suo strumento di approvazione, di ratificazione o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore menzionata al paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione ed il Protocollo finanziario entrano in vigore alla data in cui avviene il deposito dello strumento in questione.

Articolo XV — Notificazioni

1. Il deposito di ciascun strumento di approvazione, di ratificazione o d'adesione, e l'entrata in vigore della presente Convenzione e del Protocollo finanziario allegato saranno notificati dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese agli Stati firmatari e aderenti, come pure al Direttore dell'Organizzazione.
2. Il Presidente del Consiglio manderà una notificazione a tutti gli Stati Membri quando uno Stato si ritirerà dall'Organizzazione o cesserà di farne parte.

Articolo XVI — Registrazione

Non appena la presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato saranno entrati in vigore, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese il farà registrare presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Parigi, il 5 ottobre 1962 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facente fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

Questo Ministero rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.

Per la Repubblica Federale di Germania: Karl Knoke

Per il Regno del Belgio: Jaspar

Per la Repubblica francese: E. de Carbonnel

Per il Regno dei Paesi Bassi: M. Beyen

Per il Regno di Svezia: R. Kumlin.

Traduzione Italiana

**PROTOCOLLO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA
DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE**

I GOVERNI DEGLI STATI partecipi alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe (chiamata qui di seguito «Convenzione»),

ANIMATI DAL DESIDERIO di stabilire disposizioni circa l'amministrazione finanziaria dell'Organizzazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 — Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il 1 settembre di ogni anno al più tardi il Direttore sottopone al Consiglio per l'esame e l'approvazione previsioni particolareggiate di entrate e di spese per l'esercizio finanziario successivo.
3. Le previsioni di entrate e di spese sono raggruppate per capitoli. Salvo autorizzazione del Comitato delle finanze previsto nell'articolo 3, nel bilancio sono vietati gli storni. La forma precisa delle previsioni del bilancio è stabilita dal Comitato delle finanze su proposta del Direttore.

Articolo 2 — Bilancio addizionale

Se le circostanze lo esigono il Consiglio può chiedere al Direttore di presentare un bilancio addizionale oppure riveduto. Il Consiglio non riterrà approvata nessuna proposta che potesse cagionare spese suppletive a meno che esso non abbia ugualmente approvate su proposta del Direttore, le previsioni di spese corrispondenti.

Articolo 3 — Comitato delle finanze

Il Consiglio istituisce un Comitato delle finanze, composto da rappresentanti di tutti gli Stati Membri, i cui compiti sono stabiliti nel Regolamento finanziario previsto all'articolo 8 qui appresso. Il Direttore sottopone al Comitato le previsioni di bilancio che verranno in seguito trasmesse al Consiglio con il rapporto del Comitato.

Articolo 4 — Contributi

1. Per il periodo che termina il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della Convenzione, il Consiglio fissa previsioni di bilancio provvisorie. Le spese sono coperte da contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'allegato al presente Protocollo.
2. A contare dal 1 gennaio dell'anno successivo, le spese stanziare nel bilancio approvato dal Consiglio sono coperte dai contributi degli Stati Membri, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione.
3. Se uno Stato diventa membro dell'Organizzazione dopo il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della Convenzione, i contributi di tutti gli Stati Membri sono riveduti ed il nuovo piano di ripartizione è applicato a contare dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso. Per adattare al nuovo piano di ripartizione i contributi di tutti gli Stati Membri saranno eseguiti rimborsi nella misura necessaria.
4.
 - a) Su proposta del Direttore, il Comitato delle finanze stabilisce le modalità di pagamento dei contributi allo scopo di assicurare un buon finanziamento dell'Organizzazione.
 - b) In seguito, il Direttore comunica agli Stati Membri l'importo dei loro contributi e le date alle quali devono essere effettuati i pagamenti.

Articolo 5 — Moneta in cui devono essere pagati i contributi

1. Il Consiglio fissa la moneta in cui verrà stabilito il bilancio preventivo dell'Organizzazione. I contributi degli Stati Membri sono pagabili in questa moneta, conformemente alle correnti modalità di pagamento.
2. Tuttavia, il Consiglio può esigere dagli Stati Membri che essi versino una parte dei loro contributi nella moneta di cui l'Organizzazione ha bisogno per adempiere ai suoi compiti.

Articolo 6 — Fondi di servizio

Il Consiglio può istituire fondi di servizio.

Articolo 7 — Conti e verificazioni

1. Il Direttore fa stabilire un conto di tutte le entrate e delle spese, come pure un bilancio annuale dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio nomina i revisori dei conti, il cui mandato iniziale è di tre anni e può essere riconfermato. Questi revisori hanno il compito di esaminare i conti dell'Organizzazione, segnatamente allo scopo di verificare che le spese siano state conformi alle previsioni del bilancio, nei limiti fissati dal Regolamento finanziario. Essi adempiono tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento finanziario.
3. Il Direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza di cui avessero bisogno nell'adempimento dei loro compiti.

Articolo 8 — Regolamento finanziario

Il Regolamento finanziario fissa tutte le altre modalità del regolamento del bilancio contabile e finanziario dell'Organizzazione.

Esso sarà approvato all'unanimità dal Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il 5 ottobre 1962 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facente fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

Questo Ministero rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.

Per la Repubblica Federale di Germania: Karl Knoke

Per il Regno del Belgio: Jaspar

Per la Repubblica francese: E. de Carbonnel

Per il Regno dei Paesi Bassi: M. Beyen

Per il Regno di Svezia: R. Kumlin.

ALLEGATO

CONTRIBUTI PER IL PERIODO CHE CESSA IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

- a) Gli Stati che parteciperanno alla Convenzione alla data della sua entrata in vigore e quelli che diverranno membri dell'Organizzazione durante il periodo indicato in seguito, contribuiranno congiuntamente a tutte le spese previste nelle misure provvisorie di bilancio fissate dal Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del Protocollo finanziario.
- b) I contributi degli Stati che diverranno membri dell'Organizzazione durante il periodo suddetto saranno fissati a titolo provvisorio in modo che i contributi di tutti gli Stati Membri siano proporzionali alle aliquote indicate al paragrafo d) del presente allegato. I contributi di questi nuovi membri serviranno sia come previsto alla lettera c) qui sotto, a rimborsare successivamente una parte dei contributi provvisori pagati in precedenza dagli Stati Membri, sia a coprire gli stanziamenti nel bilancio addizionale relativo all'esecuzione del programma iniziale, approvati dal Consiglio durante detto periodo.
- c) L'importo definitivo dei contributi dovuti per il periodo suddetto sarà fissato con effetto retroattivo in base al bilancio complessivo di detto periodo, in modo da risultare uguale a quello che sarebbe stato se tutti gli Stati Membri avessero partecipato alla Convenzione al momento della sua entrata in vigore. Ogni somma versata da uno Stato Membro in più dell'importo fissato retroattivamente come suo contributo, sarà iscritta a credito di detto Stato.
- d) Se tutti gli Stati elencati nel piano di ripartizione qui appresso sono entrati a far parte dell'Organizzazione prima del periodo suddetto, le aliquote dei loro contributi per il bilancio complessivo di questo periodo saranno le seguenti:

Repubblica Federale di Germania	33,33%
Belgio	11,32%
Francia	33,33%
Paesi Bassi	10,49%
Svezia	11,53%
Totale	100,00%

- e) In caso di modifica del massimo dei contributi annuali, come previsto nell'articolo VII, paragrafo 1 c) della Convenzione, il piano di ripartizione suddetto dovrà essere modificato di conseguenza.

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE

Preambolo

Gli Stati partecipanti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe, fatta a Parigi, il 5 ottobre 1962, chiamata qui di seguito «Convenzione»,

CONSIDERANDO che la detta Organizzazione, chiamata qui di seguito l'«Organizzazione», dovrebbe godere sul territorio degli Stati Membri di uno statuto giuridico che definisca i privilegi e le immunità necessari alla realizzazione della sua missione,

CONSIDERANDO che l'Organizzazione è stabilita in Cile, dove il suo statuto è definito mediante la Convenzione in data 6 novembre 1963 fra il Governo della Repubblica del Cile e l'Organizzazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Organizzazione ha personalità giuridica. Segnatamente è capace di stipulare contratti, acquistare e alienare beni immobili e mobili, e di stare in giudizio.

Articolo 2

1. Gli edifici ed i locali dell'Organizzazione sono inviolabili, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 5 e 6 qui appresso.
2. L'Organizzazione non permetterà che i suoi edifici o locali servano di rifugio ad una persona perseguita per crimine o flagrante delitto, oppure oggetto di un mandato di giustizia, di una condanna penale o di un decreto d'espulsione emanati dalle autorità competenti nel territorio.

Articolo 3

Gli archivi dell'Organizzazione e, in maniera generale, tutti i documenti che le appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi luogo essi si trovino.

Articolo 4

1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione gode dell'immunità da giurisdizione e da esecuzione, salvo:
 - a) nella misura in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione, oppure la persona chiamata a sostituirlo in virtù dell'articolo VI della Convenzione, rinuncia a questa in un caso particolare;
 - b) in caso d'azione civile proposta da un terzo per danni risultanti da infortunio causato da un autoveicolo appartenente all'Organizzazione oppure circolante per conto della stessa, oppure in caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione stradale, che tale veicolo concerne;
 - c) in caso d'esecuzione di una sentenza arbitrale, data in applicazione sia dell'articolo 23, sia dell'articolo 24 del presente Protocollo;
 - d) in caso di pignoramento per debiti dello stipendio di un membro del personale dell'Organizzazione, a condizione che tale pignoramento risulti da una decisione di giustizia definitiva ed esecutiva, conformemente alle regole in vigore nel territorio d'esecuzione;
 - e) in relazione ad una domanda riconvenzionale, collegata direttamente alla domanda principale proposta dall'Organizzazione.
2. Le proprietà ed i beni dell'Organizzazione godono, ovunque si trovano, dell'immunità da ogni forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. Essi godono parimente dell'immunità da ogni forma di costrizione amministrativa o di provvedimento pregiudiziale, salvo per quanto sia temporaneamente necessario alla prevenzione d'un infortunio che coinvolga un autoveicolo appartenente all'Organizzazione o circolante per conto di essa e le inchieste che possono essere determinate da tale infortunio.

Articolo 5

1. L'Organizzazione coopera in ogni tempo con le autorità competenti degli Stati partecipanti al presente Protocollo allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, dell'igiene pubblica e del lavoro o di altre leggi di natura analoga e di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità ed esenzioni previsti dal presente Protocollo.

2. La procedura di cooperazione menzionata nel paragrafo precedente potrà essere precisata negli accordi complementari previsti nell'articolo 27 del presente Protocollo.

Articolo 6

1. Ogni Stato parte al presente Protocollo conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni necessarie nell'interesse della sua sicurezza e della salvaguardia dell'ordine pubblico.
2. Ove giudichi necessario fare uso del suddetto diritto, il Governo dello Stato interessato si metterà, quanto rapidamente possibile stante le circostanze, in contatto con l'Organizzazione, allo scopo di emanare, in comune accordo, le misure necessarie per la protezione degli interessi di quest'ultima.
3. L'Organizzazione collabora con le autorità degli Stati partecipanti al presente Protocollo allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza ed all'ordine pubblico degli stessi in seguito alla sua attività.

Articolo 7

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione, i beni ed i redditi della stessa sono esenti da imposta diretta.
2. Allorché l'Organizzazione fa un acquisto importante di beni o di servizi, compresa l'edizione di pubblicazioni, strettamente necessari ad una sua attività ufficiale, il cui prezzo comprenda dei diritti o delle tasse, lo Stato parte al presente Protocollo che ha percepito tali diritti o tasse prenderà disposizioni appropriate per il rilascio o il rimborso di questi diritti o tasse, sempre che siano identificabili.
3. Nessun esonero è concesso per le imposte, le tasse ed i diritti che di fatto costituiscono la mera retribuzione di servizi resi.

Articolo 8

Ogni Stato parte al presente Protocollo accorda l'esonero oppure il rimborso dei diritti e delle tasse d'importazione e d'esportazione, eccezion fatta per quelli che costituiscono la mera retribuzione de servizi resi, per i prodotti ed i materiali destinati alle attività ufficiali dell'Organizzazione, come pure per le pubblicazioni corrispondenti alla sua missione, importate o esportate da essa.

Questi prodotti e materiali sono esenti da ogni proibizione e restrizione all'importazione ed all'esportazione.

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente Protocollo non sono applicabili agli acquisti di beni e di servizi e alle importazioni di beni destinati al fabbisogno personale del Direttore Generale e dei membri del personale dell'Organizzazione.

Articolo 10

1. I beni appartenenti all'Organizzazione, acquistati conformemente all'articolo 7 oppure importati conformemente all'articolo 8, non possono essere venduti, ceduti, prestati o affittati sul territorio dello Stato che ha concesso le esenzioni suddette, se non alle condizioni fissate dallo stesso.
2. I trasferimenti di beni o la prestazione di servizi operati fra gli stabilimenti dell'Organizzazione non sono soggetti a nessun onere o restrizione; se necessario, i Governi degli Stati parte al presente Protocollo prendono tutti i provvedimenti adeguati per il rilascio o il rimborso dell'importo di tali oneri, o per la levata di tali restrizioni.

Articolo 11

Ai fini del presente Protocollo, per «attività ufficiali dell'Organizzazione» si intendono tutte le attività dell'Organizzazione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi come sono definiti nella Convenzione, compreso anche il suo esercizio amministrativo.

Articolo 12

1. La circolazione delle pubblicazioni e di altri materiali d'informazione spediti dall'Organizzazione oppure ad essa destinati, e corrispondenti ai suoi scopi, non sarà soggetta a restrizione alcuna.
2. Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ogni Stato parte al presente Protocollo alle altre organizzazioni internazionali analoghe.

Articolo 13

1. L'Organizzazione può ricevere, tenere e trasferire qualsiasi fondo, divisa o valuta; essa può disporre liberamente per le proprie attività ufficiali e può avere dei conti in qualsiasi moneta, nella misura necessaria per permetterle di far fronte ai suoi impegni.
2. Nell'esercizio dei diritti che le sono accordati in virtù del presente articolo, l'Organizzazione tiene conto delle richieste formulate da un Governo di un Paese parte al presente Protocollo, sempre che esse non rechino pregiudizio ai suoi interessi.

Articolo 14

1. I rappresentanti degli Stati parti al presente Protocollo, che partecipano alle riunioni dell'Organizzazione, godono durante l'esercizio delle loro funzioni, come pure durante i loro viaggi a destinazione o provenienza dal luogo della riunione, dell'immunità da arresto personale o detenzione, come pure dal sequestro del loro bagaglio personale, salvo in caso di flagrante delitto. In un caso del genere, le autorità competenti informano immediatamente dell'arresto o del sequestro il Direttore Generale dell'Organizzazione o il suo rappresentante.
2. Le persone suddette godono parimente dell'immunità da giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Questa immunità non si applica nel caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione di autoveicoli commessa dagli interessati oppure di danni causati da un autoveicolo di loro proprietà o da essi guidato.

Articolo 15

Oltre ai privilegi ed immunità previsti agli articoli 16 e 17 qui sopra, il Direttore Generale dell'Organizzazione, o la persona chiamata a sostituirlo, gode, per la durata delle sue funzioni, dei privilegi e delle immunità riconosciuti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche agli agenti diplomatici di rango equivalente.

Articolo 16

1. Le persone al servizio dell'Organizzazione godono, anche dopo che le loro funzioni sono terminate, dell'immunità per ciò che concerne qualsiasi azione giuridica per i loro atti, compresi le parole e gli scritti, commessi nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
2. Questa immunità non si applica nel caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli commessa dalle persone menzionate nel paragrafo 1 qui sopra, oppure di danni commessi da un'autoveicolo di loro proprietà o da essi guidato.

Articolo 17

I membri del personale dell'Organizzazione che ad essa dedicano tutta la loro attività professionale:

- a) godono, per ciò che concerne i trasferimenti di fondi, dei privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali nell'ambito delle relative regolamentazioni nazionali;
- b) godono, se sono legati all'Organizzazione da un contratto della durata minima di un anno, del diritto d'importare in franchigia il loro mobilio ed i loro effetti personali in occasione del loro primo trasferimento nello Stato interessato, e del diritto, alla cessazione delle loro funzioni nel detto Stato, di esportare in franchigia il loro mobilio ed i loro effetti personali, con riserva, nell'uno o nell'altro caso, delle condizioni e restrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato dove il diritto è esercitato;
- c) godono, assieme ai membri della loro famiglia che fanno parte del loro nucleo familiare, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e che regolano la registrazione degli stranieri, di quelle generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- d) godono dell'inviolabilità per tutte le loro carte ed i loro documenti ufficiali;
- e) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare o a qualsiasi altro servizio obbligatorio;
- f) godono, durante eventuali crisi internazionali, assieme ai membri della loro famiglia che fanno parte del loro nucleo familiare, delle stesse facilitazioni per il rimpatrio a disposizione dei membri delle missioni diplomatiche.

Articolo 18

L'Organizzazione, il suo Direttore Generale ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, nel caso stabilisca essa stessa un proprio sistema di previdenza sociale con prestazioni sufficienti, con riserva degli accordi da stipulare con gli Stati in questione, parti al presente Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 qui appresso, oppure a misure corrispondenti emanate da questi stessi Stati.

Articolo 19

1. Nelle condizioni e secondo la procedura stabilita dal Consiglio, che decide al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo, il Direttore Generale dell'Organizzazione ed i membri del personale della stessa menzionati nell'articolo 17, possono essere soggetti, a profitto di quest'ultima, ad un'imposta sui trattamenti ed emolumenti da essa versati. A contare dalla data dell'applicazione di questa imposta, detti trattamenti ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati parti al presente Protocollo si riservano però la possibilità di tener conto di questi trattamenti ed emolumenti per il calcolo dell'importo dell'imposta da percepire sui redditi provenienti da altre fonti.
2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non sono applicabili alle rendite e pensioni versate dall'Organizzazione ai propri ex-direttori generali ed agli ex-membri del suo personale in seguito ai servizi da essi prestati in seno all'Organizzazione.

Articolo 20

I nomi, funzionari ed indirizzi dei membri del personale dell'Organizzazione menzionati nell'articolo 17 del presente Protocollo sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati partecipanti al suddetto Protocollo.

Articolo 21

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo non sono stati stabiliti allo scopo di accordare vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono stati istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone ai quali essi sono accordati.

2. Il Direttore Generale o la persona chiamata a sostituirlo o, se si tratta del rappresentante di uno Stato parte al presente Protocollo, il Governo di detto Stato o, se si tratta del Direttore Generale stesso, il Consiglio, hanno il dovere di levare questa immunità quando giudicano che essa ostacoli il funzionamento normale della giustizia e che è possibile rinunciarvi senza compromettere gli scopi per i quali essa è stata accordata.

Articolo 22

Nessun Stato parte a questo Protocollo è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità menzionati agli articoli 14, 15 e 17 *a), b), c), e), e f)* ai propri cittadini e nemmeno ai residenti permanenti sul suo territorio.

Articolo 23

1. L'Organizzazione è tenuta a inserire in tutti i contratti scritti, nei quali sia parte, salvo quelli conclusi conformemente all'ordinamento del personale, una clausola compromissoria, secondo la quale ogni controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto può, a domanda d'una delle parti, essere sottoposta ad un arbitrario privato. Questa clausola arbitrale specificherà il modo di designazione degli arbitri, la legge applicabile e lo Stato nel quale siederanno gli arbitri. La procedura di arbitrato sarà quella di questo Stato.
2. L'esecuzione della sentenza emessa in seguito a questo arbitrato sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato sul cui territorio essa verrà eseguita.

Articolo 24

1. Ogni Stato parte al presente Protocollo può sottoporre in un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia:
 - a)* concernente un danno causato dall'Organizzazione;
 - b)* implicante qualsiasi obbligo non contrattuale dell'Organizzazione;
 - c)* implicante qualsiasi persona che potrebbe reclamare l'immunità di giurisdizione conformemente agli articoli 15 e 16, se questa immunità non è stata levata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Protocollo. Nelle controversie dove l'immunità da giurisdizione è reclamata conformemente agli articoli 15 e 16, la responsabilità dell'Organizzazione sarà sostituita a quella delle persone indicate in questi articoli.

2. Se uno Stato parte al presente Protocollo intende sottoporre una controversia all'arbitrato, lo notifica al Direttore Generale che ne informerà immediatamente ogni Stato parte al presente Protocollo.
3. La procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle controversie fra l'Organizzazione ed il Direttore Generale, i membri del personale o i periti, circa le loro condizioni di servizio.
4. La sentenza del Tribunale arbitrale è definitiva e inappellabile; essa è vincolante per le parti. Nel caso di controversia quanto al senso ed alla portata della stessa, l'interpretazione è data dal Tribunale arbitrale a domanda d'una delle parti.

Articolo 25

1. Il tribunale arbitrale previsto nell'articolo 24 qui sopra si compone di tre arbitri, uno nominato dallo Stato o dagli Stati, parti nell'arbitrato, uno nominato dall'Organizzazione ed un terzo, che assume la presidenza e che viene nominato dai due primi.
2. Questi arbitri sono scelti da un elenco comprendente non più di sei arbitri designati da ciascun Stato parte al presente Protocollo e sei arbitri designati dall'Organizzazione.
3. Ove, nel termine di tre mesi dalla notificazione menzionata nel paragrafo 2 dell'articolo 24, una delle parti s'astenga dal procedere alla nomina prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, la scelta dell'arbitro è fatta, a domanda dell'altra parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia fra le persone indicate nell'elenco suddetto. Lo stesso avviene a domanda della parte più diligente, ove, nel termine d'un mese dalla nomina del secondo arbitro, i due primi arbitri non s'intendano sulla designazione del terzo. Nondimeno, un cittadino dello Stato richiedente non può essere scelto al seggio dell'arbitro la cui nomina spettava all'Organizzazione, né una persona iscritta nell'elenco per designazione dell'Organizzazione scelta al seggio dell'arbitro la cui nomina spettava allo Stato richiedente. Le persone appartenenti a questi due gruppi non possono nemmeno essere scelte alla presidenza del Tribunale.
4. Il Tribunale arbitrale fissa le proprie regole di procedura.

Articolo 26

Ogni controversia fra l'Organizzazione ed il Governo di uno Stato partecipante al presente Protocollo, circa l'interpretazione o l'applicazione del medesimo, non composta per mezzo di negoziati diretti, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti e salvo restando un diverso modo di composizione, ad un Tribunale arbitrale composto di tre membri, cioè di un arbitro designato dal Direttore Generale dell'Organizzazione o dalla persona chiamata a sostituirlo, di un secondo arbitro designato dallo Stato o dagli Stati partecipanti interessati, e di un terzo arbitro scelto di comune accordo dagli altri due, il quale non potrà essere né un funzionario dell'Organizzazione, né un cittadino dello Stato o degli Stati in causa, e che presiederà il Tribunale.

La richiesta introduttiva dell'istanza dovrà indicare il nome dell'arbitro designato dalla parte attrice; la parte convenuta dovrà designare il suo arbitro e comunicarne il nome all'altra parte entro due mesi dalla ricevuta della richiesta introduttiva, d'istanza. Ove la parte convenuta non scelga il proprio arbitro entro il termine suddetto, oppure se i due arbitri designati non riescono a mettersi d'accordo sulla scelta del terzo arbitro entro il termine di due mesi dopo la designazione del secondo arbitro, la scelta verrà fatta dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su domanda della parte più diligente.

Il Tribunale stabilirà le sue norme di procedura. Le sue decisioni sono definitive, vincolanti per le parti e inappellabili.

Articolo 27

L'Organizzazione può, per decisione del Consiglio, concludere degli accordi completivi con uno o più Stati parti al presente Protocollo, per l'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 28

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati parti alla Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione del 5 ottobre 1962.
2. Il presente Protocollo soggiace alla ratificazione o all'approvazione. Gli strumenti di ratificazione o d'approvazione saranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Articolo 29

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito del terzo strumento di ratificazione o d'approvazione.

Articolo 30

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato parte alla Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione, del 5 ottobre 1962.
2. Gli strumenti d'adesione saranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Articolo 31

Per ogni Stato che ratifica o approva il presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, oppure per ogni Stato che vi aderisce, il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratificazione, d'approvazione o d'adesione.

Articolo 32

Il Governo della Repubblica francese notificherà a tutti gli Stati che avranno firmato il presente Protocollo o che vi avranno aderito, e al Direttore Generale dell'Organizzazione, il deposito di ogni strumento di ratificazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 33

1. Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino al termine della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione, del 5 ottobre 1962.
2. Ogni Stato che si ritira dall'Organizzazione o che cessa di farne parte in virtù dell'articolo XI della Convenzione menzionata nel paragrafo precedente, cessa d'essere parte al presente Protocollo.

Articolo 34

Il presente Protocollo dev'essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere all'Organizzazione di adempiere integralmente ed efficacemente alla sua missione e di esercitare le funzioni che le sono assegnate dalla Convenzione.

Articolo 35

Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo della Repubblica francese lo farà registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

FATTO a Parigi il 12 luglio 1974 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese, che ne rilascerà copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: Sigismund Fr. von Braun

Per il Governo del Regno del Belgio: C. de Kerchove

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: Vegelin Van Claerbergen

Per il Governo della Repubblica francese: G. de Courcel

Per il Governo del Regno di Danimarca: Paul Fischer

Per il Governo del Regno di Svezia: Ingemar Hägglöf.

Parte II

ACCORDI CON GLI STATI OSPITANTI
GERMANIA E CILE

**CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE RELATIVA ALLO
STABILIMENTO DI UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN CILE**

Il Governo della Repubblica del Cile (in seguito chiamato «il Governo») e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe («ESO»)

CONSIDERANDO:

La Convenzione per la creazione di un'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962 dalla Repubblica Federale di Germania, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno di Svezia,

DESIDEROSI:

Di cooperare e di istituire la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe mediante la costruzione, nel territorio del Cile, di un Osservatorio astronomico dotato di attrezzature scientifiche e di strumentazioni così potenti da permettere di risolvere i problemi derivanti dalla conoscenza incompleta della Galassia in questo settore dell'Universo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo I

La costruzione degli edifici, la dotazione e l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni ed il funzionamento dell'Osservatorio astronomico saranno effettuati per conto di ESO e sotto la sua responsabilità.

Sarà parimenti a carico di questa istituzione il trasporto, fino all'Osservatorio, dei materiali, delle strumentazioni e delle apparecchiature necessarie, nonché la costruzione delle abitazioni per il personale incaricato dell'installazione e del funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo II

Il Governo fornirà ad ESO tutte le informazioni necessarie agli studi preliminari per la costruzione dell'Osservatorio ed assicurerà la sua assistenza e tutte le facilitazioni per la realizzazione del progetto, quali le autorizzazioni prescritte per l'installazione di stazioni radiotelegrafiche, per la progettazione e la costruzione di un aeroporto, per il rilievo topografico della zona dove sorgerà l'Osservatorio; inoltre, esso darà preferenza, nei suoi piani di sviluppo della rete viaria, alla costruzione di strade nella zona suddetta, venderà ad ESO terreni del demanio pubblico e gli accorderà i diritti di distribuzione idrica, fatti salvi i diritti dei terzi. Quest'assistenza non comporterà alcun obbligo finanziario per il Governo.

Articolo III

Il Governo riconosce la personalità internazionale di ESO, nonché la sua capacità giuridica e, in particolare, la sua capacità di:

- a) stipulare contratti,
- b) acquistare e alienare beni mobili e immobili,
- c) stare in giudizio.

Articolo IV

Il Governo riconosce ad ESO le stesse immunità, prerogative, privilegi e facilitazioni che il Governo concede alla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina, in virtù della Convenzione firmata a Santiago il 16 febbraio 1953.

Articolo V

Il Governo concederà ai rappresentanti dei membri di ESO, nonché ai dirigenti e agli altri funzionari internazionali di grado superiore le immunità, prerogative, privilegi e facilitazioni che il Governo concede ai rappresentanti, esperti e funzionari della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina in virtù della Convenzione firmata a Santiago il 16 febbraio 1953.

Articolo VI

Gli scienziati, professori, ingegneri, tecnici ed impiegati che non siano cittadini cileni e che si recheranno in Cile per la costruzione, l'installazione, la manutenzione ed il funzionamento dell'Osservatorio e il cui numero e funzioni saranno determinati di comune accordo dal Governo e da ESO, saranno soggetti, durante il loro soggiorno in territorio cileno, al seguente regime:

- a) I mobili e gli effetti personali importati dalle persone indicate nel comma precedente e dai membri delle loro famiglie saranno esonerati, dal momento in cui ha inizio la loro attività in Cile, dai dazi doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione all'importazione o all'esportazione, nonché da ogni altro onere fiscale.

Tale esenzione sarà estesa ad un'automobile, purché la loro missione in Cile duri almeno un anno. Il trasferimento dell'automobile sarà soggetto alle stesse disposizioni che il Governo applica in materia nei confronti degli esperti e dei funzionari della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina in virtù della Convenzione firmata a Santiago il 16 febbraio 1953.

- b) Il Governo applicherà alle persone indicate nel primo comma del presente articolo ed ai membri delle loro famiglie, per ciò che concerne i loro beni, fondi ed emolumenti, le disposizioni applicabili agli esperti e ai funzionari della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina in virtù della Convenzione firmata a Santiago il 16 febbraio 1953. Parimenti, il Governo le esonererà dall'obbligo della registrazione degli stranieri e dalle restrizioni relative all'immigrazione, e le autorità competenti forniranno loro un documento attestante la loro qualità di funzionari di ESO.
- c) Alle persone di cui sopra, alle loro famiglie e alle persone a loro carico il Governo concederà le stesse facilitazioni per il rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle autorità cilene di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in tempo di tensioni internazionali.

Articolo VII

Le prerogative e immunità accordate in base alle disposizioni della presente Convenzione sono conferite nell'interesse di ESO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza recare pregiudizio agli interessi di ESO.

ESO ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le autorità cilene per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso delle prerogative ed immunità riconosciute dalla presente Convenzione.

Articolo VIII

Il Direttore di ESO adotterà ogni provvedimento atto ad impedire qualsiasi abuso delle prerogative ed immunità riconosciute dalla presente Convenzione e, a tal fine, detterà le norme del caso per i funzionari di ESO.

Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso delle prerogative e immunità riconosciute dalla presente Convenzione, il Direttore si consulterà, a richiesta del Governo, con le autorità cilene competenti per stabilire se vi sia stato abuso. Se tali consultazioni non conducessero a risultati soddisfacenti per il Direttore e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista all'articolo X.

Articolo IX

Il Governo ed ESO potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari nel quadro della presente Convenzione.

Articolo X

Qualsiasi controversia tra il Governo ed ESO riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o di qualsiasi accordo suppletivo, o qualsiasi questione riguardante la sede di ESO (immobili occupati da ESO) o le relazioni tra il Governo ed ESO che non siano risolte per via di negoziati diretti fra le parti, potranno essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale composto da tre membri, che sarà costituito al momento in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Il Governo ed ESO nomineranno ciascuno un membro del Tribunale.

I membri del Tribunale, così designati, sceglieranno il loro Presidente.

Se vi è disaccordo tra i primi due membri del Tribunale sulla designazione del Presidente, quest'ultimo sarà designato, a richiesta dei membri del Tribunale, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Il Tribunale può essere adito da ciascuna delle parti.

Il Tribunale stabilirà la propria procedura.

Articolo XI

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui sarà ratificata dal Governo ed approvata dal Consiglio di ESO, a condizione che il quarto strumento di ratifica o approvazione della Convenzione per la creazione di ESO, del 5 ottobre 1962, sia stato depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo XIV della Convenzione medesima.

A domanda del Governo o di ESO potranno aver luogo consultazioni per eventuali modificazioni della presente Convenzione; ogni emendamento avrà effetto dopo l'approvazione delle due parti.

La presente Convenzione sarà interpretata alla luce del suo scopo fondamentale, che è quello di consentire ad ESO il pieno ed efficace esercizio delle sue funzioni ed il raggiungimento dei suoi scopi.

Tutte le volte in cui la presente Convenzione si riferisca ad obblighi delle competenti autorità cilene, il Governo sarà responsabile dell'adempimento di tali obblighi.

La presente Convenzione, nonché qualsiasi accordo suppletivo stipulato fra il Governo ed ESO nel quadro delle sue disposizioni, cesserà di aver vigore 12 mesi dopo che una delle due Parti Contraenti abbia notificato all'altra, per iscritto, la sua decisione di recedere da essa, fatte salve le disposizioni che sarebbero applicabili per portare regolarmente a termine le attività di ESO in Cile e per disporre dei suoi beni ivi esistenti.

IN FEDE DI CHE,

Il Governo ed ESO hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Santiago del Cile, il 6 novembre 1963, in duplice esemplare, uno in lingua spagnola, l'altro in lingua francese.

Il testo in lingua spagnola fa fede in caso di discordanze testuali.

Per il Governo del Cile: E. Ortuzar E.

Per l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe: O. Heckmann.

PROTOCOLLO

Addì 6 novembre 1963, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe, rappresentata dal signor Otto Heckmann, ha firmato con il Governo del Cile una Convenzione per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe relativa allo stabilimento di un Osservatorio astronomico in Cile.

Le Parti Contraenti confermano la detta Convenzione e dichiarano che essa è entrata in vigore il giorno sei del febbraio scorso.

Il presente Protocollo è firmato in quattro esemplari originali, due in lingua spagnola e due in lingua francese, che resteranno in possesso delle Parti Contraenti. In caso di dubbio farà fede il testo in lingua spagnola.

Fatto a Santiago del Cile, addì 17 aprile 1964

Per il Governo del Cile: E. Ortuzar E.

Per l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe: O. Heckmann.

**ACCORDO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO
DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE PER LO
STABILIMENTO DI UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN CILE**

Il Governo della Repubblica del Cile (in seguito chiamato «il Governo») e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe («ESO»)

CONSIDERANDO

la Convenzione tra il Governo ed ESO firmata il 6 novembre 1963, avente per scopo la costruzione, l'installazione e la manutenzione, per conto di ESO, di un osservatorio astronomico dotato di apparecchiature scientifiche e di strumentazioni così potenti da permettere la soluzione dei problemi derivanti dalla incompleta conoscenza della Galassia in questa regione dell'Universo, al quale il Governo accorderà tutta l'assistenza e le facilitazioni possibili;

DESIDEROSI

di garantire ad ESO la protezione delle sue attività di osservazione e la salvaguardia delle delicate strumentazioni di cui l'osservatorio sarà dotato,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo I

Senza l'autorizzazione del Capo dello Stato cileno non potrà aver luogo alcuna attività mineraria nella zona dove sorgerà l'osservatorio, in località Cerro de la Silla, comune di la Higuera, provincia di Coquimbo, e nelle zone circostanti, nei limiti appresso indicati, in conformità alla pianta allegata², che forma parte integrante del presente Accordo:

A Nord, la Quebrada (torrente) Las Breas de San Antonio, a partire dalla confluenza del detto torrente con i torrenti Pedernales e Pelicano, punto che è indicato sulla pianta allegata con la lettera A, fino al punto indicato con la lettera B, che si trova ad una distanza di 20.500 metri, misurata in linea sinuosa, al centro del torrente Las Breas de San Antonio.

² La pianta figura nella versione spagnola autorizzata.

A Nord-Est, a partire dal punto B predetto, per una distanza di 7.500 metri in linea retta, fino al Cerro (collina) Tabaco Alto, indicata sulla pianta con la lettera C;

A Est, dal Cerro Tabaco Alto, per una distanza di 21.600 metri in linea retta, in direzione Nord-Sud, fino al punto D della Quebrada Cortadera.

A Sud, a partir dal punto D sopracitato, per una distanza di 35.400 metri, misurata in linea retta, fino al punto E della Quebrada Pelicano.

A Ovest, a partir dal punto E sopraindicato, fino al punto A precedentemente citato, che trovasi ad una distanza di 23.400 metri, misurata in linea sinuosa, al centro della Quebrada Pelicano.

La longitudine e la latitudine dei punti summenzionati sono le seguenti:

Punto	Longitudine	Latitudine
A	70°.48'52"	-29°09'36"
B	70°.38'56"	-29°05'51"
C	70°.34'46"	-29°08'20"
D	70°.34'46"	-29°19'46"
E	70°.55'30"	-29°19'13"

Articolo II

Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono senza pregiudizio per i diritti dei terzi validamente acquisiti prima della data in cui entrerà in vigore il presente Accordo.

Articolo III

Il presente Accordo cessa di avere vigore ove, per un motivo qualsiasi, venga a cessare la succitata Convenzione firmata il 6 novembre 1963 a Santiago del Cile.

Articolo IV

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui il Governo della Repubblica del Cile notificherà ad ESO che sono stati assolti gli adempimenti di ordine interno prescritti dalla sua Costituzione.

In fede di che, il Governo ed ESO hanno firmato il presente Accordo in Santiago, il 30 marzo 1966, in duplice esemplare nelle lingue spagnola e francese; il testo in lingua spagnola fa fede in caso di divergenze fra i due testi.

Per il Governo del Cile: Gabriel Valdes S.

Per l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe: O. Heckmann.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE RELATIVA
ALLA DONAZIONE DI UN TERRENO IN SANTIAGO PER LA SEDE CENTRALE
DELL'ORGANIZZAZIONE IN CILE

Il Governo della Repubblica del Cile (in seguito chiamato «il Governo») e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe («ESO»),

CONSIDERANDO le attività scientifiche che ESO svolgerà in Cile a norma della Convenzione relativa allo stabilimento di un Osservatorio astronomico in Cile, firmata dal Governo e da ESO a Santiago del Cile il 6 novembre 1963;

CONSIDERANDO inoltre il desiderio manifestato da ESO di stabilire a Santiago la sede centrale delle attività scientifiche che essa svolgerà in Cile tramite il suddetto Osservatorio astronomico;

CONSIDERANDO infine che il Governo del Cile intende cooperare allo stabilimento della sede centrale di ESO nella città di Santiago,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Primo. — Il Governo trasferirà ad ESO, a titolo gratuito, un terreno ubicato nel quartiere Vitacura, nel Comune di Las Condes, dipartimento e provincia di Santiago, facente parte di una proprietà demaniale iscritta nella scheda catastale 7471, al numero 9900 del libro fondiario di Santiago (anno 1959). Il terreno che sarà ceduto ad ESO ha una superficie approssimativa di 3,39 ha (tre ettari e trentanove are) ed è delimitato come segue: a Nord, su una lunghezza di metri centocinquantanove, da terreni demaniali ceduti al Ministero degli Affari Esteri e dalla Calle O'Brien; a Est, su una lunghezza di metri duecentododici, da terreni di proprietà di privati e dall'Avenida Alonso de Cordova; a Sud, per una lunghezza di metri centocinquantanove, da terreni di proprietà delle Nazioni Unite e ad Ovest, per una lunghezza di metri duecentododici, da terreni demaniali ceduti al Ministero degli Affari Esteri.

Secondo. — ESO si obbliga a costruire sul terreno sopradescritto un edificio per stabilirvi la sede centrale delle attività che svolgerà in Cile.

Terzo. — ESO si impegna a iniziare la costruzione di tale edificio nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Quarto. — Senza pregiudizio delle esenzioni di imposta stabilite dalla legge n. 12.437, il Governo applicherà alle costruzioni e alle spese da realizzarsi nel terreno descritto all'articolo 1 le agevolazioni contemplate dall'articolo IV della Convenzione di Santiago firmata dal Governo e da ESO il 6 novembre 1963.

Quinto. — La presente Convenzione entrerà in vigore non appena il Governo del Cile abbia comunicato ad ESO l'avvenuto adempimento delle formalità di ordine interno a tal fine previste dalla sua Costituzione.

IN FEDE DI CHE, il Governo ed ESO hanno firmato la presente Convenzione in Santiago del Cile, addì 30 ottobre 1964.

Julio Philippi, per il Governo del Cile.

O Heckmann, per l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe.

Traduzione Italiana

ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
e
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE

VISTA la Convenzione del 5 ottobre 1962 che istituisce un'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe,

VISTO l'articolo 27 del Protocollo del 12 luglio 1974 sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe,

CONSIDERANDO che l'Organizzazione, in conformità alla decisione del Consiglio del 2 dicembre 1975, ha la propria sede in Garching, presso Monaco di Baviera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 — Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

- a) «il Governo» significa il Governo della Repubblica Federale di Germania;
- b) «ESO» significa l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe;
- c) «MPG» significa la Max-Planck-Gesellschaft di Monaco di Baviera;
- d) «Convenzione» significa la Convenzione del 5 ottobre 1962 che istituisce un'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe;
- e) «Protocollo» significa il Protocollo del 12 luglio 1974 sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe.

Articolo 2 — Interpretazione

Il presente Accordo deve essere interpretato alla luce del suo scopo essenziale, che è quello di consentire ad ESO, nella sua sede presso la Repubblica Federale di Germania, di assolvere integralmente ed efficacemente le funzioni assegnatele e di realizzare i propri scopi.

Articolo 3 — Terreno

1. Il Governo provvede a costituire a favore di ESO un «Erbbaurecht» della durata di 99 anni su un terreno iscritto nel libro fondiario di Garching e di proprietà della MPG, conformemente a un contratto da stipularsi fra la MPG ed ESO. Sono a carico del Governo le spese di costituzione dello «Erbbaurecht» e il canone della superficie per tutta la durata di esso.
2. Situazione e dimensioni del terreno sono indicate sulla pianta facente parte dell'Allegato I del presente Accordo.

Articolo 4 — Servizi pubblici

1. Sono a carico del Governo le spese per le opere di urbanizzazione e di predisposizione fabbricativa. Le relative prestazioni a carico del Governo sono definite nell'Allegato II del presente Accordo.
2. Sono a carico del Governo le spese necessarie per la progettazione, la costruzione e la consegna degli edifici pronti per l'occupazione da erigere per ESO sul terreno di cui all'articolo 3; alla progettazione e alla costruzione degli edifici provvede la MPG, secondo le stesse modalità e nell'osservanza delle stesse norme edilizie applicabili per i suoi progetti. La descrizione del progetto di costruzione figura nell'Allegato III del presente Accordo.
3. Il terreno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e gli edifici che su esso verranno costruiti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali è stata istituita ESO.
4. Il Governo prenderà tutte le misure atte a facilitare la costruzione e il funzionamento degli edifici di ESO.
5. Il Governo sosterrà attivamente gli sforzi di ESO per fornire al suo personale adeguate possibilità di alloggio e di istruzione nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 5 — Inviolabilità degli edifici e dei locali

Gli edifici e i locali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo sono gli edifici e i locali utilizzati da ESO per l'esercizio delle sue attività ufficiali.

Articolo 6 — Responsabilità civile

1. ESO è responsabile — a norma delle disposizioni del diritto interno tedesco — per i pregiudizi e per i danni derivanti dalla sua attività nella Repubblica Federale di Germania.
2. ESO risponde — a norma delle disposizioni del diritto interno tedesco — di tutti i danni subiti dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato terzo che possano derivare dal terreno di cui all'articolo 3 o dagli edifici in esso situati. ESO si astiene dal chiedere alla Repubblica Federale di Germania il risarcimento dei danni eventualmente subiti da terzi.

Articolo 7 — Assicurazione della responsabilità civile

1. ESO stipula un'assicurazione sufficiente per la copertura dei rischi di cui all'articolo 6. Il relativo contratto di assicurazione è stipulato con una impresa assicuratrice autorizzata in base alla legge tedesca.
2. Le disposizioni del contratto di assicurazione sono stabilite previa consultazione col Governo.
3. Il contratto di assicurazione deve prevedere che le persone non facenti parte del personale di ESO, che subiscano un danno o un pregiudizio di cui è responsabile ESO, abbiano il diritto di chiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore.

Articolo 8 — Attività per conto di terzi

Qualsiasi attività effettuata per conto di terzi a norma della Convenzione è considerata, ai fini del presente Accordo, parte dell'attività di ESO.

Articolo 9 — Segnalazioni sul movimento del personale

ESO comunica al Governo l'entrata in servizio e la cessazione dal servizio dei membri del suo personale. Inoltre, essa trasmette periodicamente un elenco dei nominativi, della posizione amministrativa e degli indirizzi di tutti i membri del personale e di tutti gli esperti. Per ciascun nominativo deve indicarsi se si tratta di cittadino tedesco.

Articolo 10 — Cittadini tedeschi e residenti permanenti nel campo d'applicazione territoriale della Legge fondamentale (Grundgesetz)

Ai cittadini tedeschi e ai residenti permanenti nel territorio soggetto alla Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania non competono i privilegi e le immunità indicati negli articoli 14, 15 e 17, lettere a), b), c), e), ed f) del Protocollo.

Articolo 11 — Esenzione dalle imposte

1. Le imposte dirette ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo sono tutte le imposte prelevate direttamente dal Bund (Stato Federale), da un Land o da un altro ente locale. Sono imposte dirette, in particolare:
 - a) l'imposta sul reddito (imposta sulle società),
 - b) l'imposta sulle attività industriali e commerciali,
 - c) l'imposta sul patrimonio,
 - d) l'imposta fondiaria.
2. Gli autoveicoli immatricolati a nome di ESO sono esentati, a richiesta, dal pagamento della tassa di circolazione.

Articolo 12 — Rimborso delle imposte

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del Protocollo, l'Ufficio federale delle finanze (Bundesamt für Finanzen) rimborsa ad ESO, a richiesta di questa, l'ammontare dell'IVA (Umsatzsteuer) distintamente indicato sulle fatture emesse a nome di ESO dalle imprese che hanno fornito a questa beni e servizi purché esclusivamente destinati all'attività ufficiale dell'Organizzazione e sempre che l'imposta dovuta per ogni singola fornitura sia superiore a 50 DM e sia stata pagata da ESO al fornitore. Il rimborso dell'imposta è effettuato a valore sul gettito dell'imposta sulla cifra d'affari. Se l'ammontare dell'imposta che dà luogo al rimborso si riduce, ESO ne informa il predetto Ufficio federale e restituisce la parte eccedente.

2. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'Protocollo, il predetto Ufficio federale delle finanze rimborsa inoltre ad ESO, a richiesta di questa, l'ammontare dell'imposta sui prodotti petroliferi, incluso nel prezzo della benzina, del gasolio per autotrazione e del gasolio per riscaldamento ogni volta che tale ammontare sia superiore a 50 DM.

Articolo 13 — Alienazione di beni

1. Se ESO cede, dà in locazione o trasferisce a titolo gratuito o oneroso un bene da essa acquistato o importato, per le sue attività ufficiali, in esenzione IVA (o dall'IVA all'importazione) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 o dell'articolo 8 del Protocollo, la quota dell'imposta sulla cifra d'affari (o dell'imposta sulla cifra d'affari all'importazione) corrispondente al prezzo di vendita (oppure, in caso di cessione o trasferimento a titolo gratuito, calcolata sul valore commerciale del bene) dovrà essere versata all'Ufficio federale delle finanze. Per semplicità, l'ammontare dell'imposta da versare può calcolarsi applicando l'aliquota dell'imposta in vigore al momento della cessione o del trasferimento.
2. I beni importati franco dogana ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo non possono essere ceduti, dati in locazione o trasferiti a titolo gratuito o oneroso, se non dopo averne data preventiva comunicazione all'Ufficio doganale competente e dopo aver pagato il dazio corrispondente. L'ammontare di quest'ultimo si calcola con riferimento al valore commerciale del bene.

Articolo 14 — Entrata, soggiorno e partenza

1. Il Governo prende tutti i provvedimenti atti a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei membri del personale di ESO.
2. Il Governo facilita l'entrata, il soggiorno e la partenza di tutte le persone ufficialmente invitate a visitare ESO.

Articolo 15 — Permessi di soggiorno e permessi di lavoro

I membri del personale di ESO che esercitano la loro attività nella Repubblica Federale di Germania

- a) non sono soggetti all'obbligo di munirsi di un permesso di soggiorno, né sono soggetti alle disposizioni relative alla registrazione degli stranieri; questa agevolazione si applica anche ai familiari conviventi;
- b) non sono soggetti all'obbligo di munirsi di un permesso di lavoro.

Articolo 16 — Bandiera ed emblema

ESO è autorizzata ad esporre la propria bandiera sui propri edifici e il proprio emblema sugli autoveicoli di servizio.

Articolo 17 — Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore decorso un mese dalla data in cui il Governo avrà notificato al Direttore Generale l'avvenuto adempimento di tutte le formalità necessarie per la sua entrata in vigore, a tal fine previste dagli ordinamenti interni.

Articolo 18 — Modificazioni

A richiesta di una delle Parti Contraenti potranno aver luogo consultazioni sulla revisione del presente Accordo.

Articolo 19 — Durata dell'Accordo

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, il presente Accordo avrà la stessa durata della Convenzione per la creazione di un'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe.
2. Il presente Accordo cesserà di aver vigore in caso di scioglimento di ESO a norma dell'articolo XII della suddetta Convenzione.
3. Se il Governo denuncia la Convenzione ai sensi dell'articolo X, il presente Accordo cessa di aver vigore alla data in cui tale denuncia prende effetto.
4. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessazione per il verificarsi dell'evento previsto al paragrafo 3, il Governo ed ESO si dichiarano disposti a consultarsi immediatamente perché ESO continui ad utilizzare gli edifici e gli impianti.

Articolo 20 — Procedura in caso di cessazione dell'Accordo

Nel caso in cui il presente Accordo cessi di avere vigore ai sensi dell'articolo 19, oppure quando scadrà il contratto di cui all'articolo 3, il Governo ed ESO concordano la somma che il Governo dovrà corrispondere ad ESO a titolo di compensazione per le spese da questa sostenute per gli impianti fissi degli edifici da essa utilizzati.

Articolo 21 — Regolamento delle controversie

1. Le controversie insorte tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e che non siano risolte in via amichevole, possono essere sottoposte da ciascuna delle Parti ad un Tribunale arbitrale. La Parte che intenda deferire una controversia dinanzi ad un Tribunale arbitrale ne dà comunicazione all'altra.
2. Il Tribunale arbitrale sarà costituito per ogni singolo caso. Il Governo ed ESO scelgono ciascuno un membro del Tribunale. I primi due arbitri designano il terzo che fungerà da Presidente.
3. Se nei tre mesi che seguono la data della comunicazione di cui al paragrafo 1 una delle Parti non ha proceduto alla designazione prevista al paragrafo 2, l'arbitro sarà designato, su istanza dell'altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia o dal suo supplente in carica. La stessa disposizione si applica, su istanza di una delle due Parti Contraenti, quando, nel mese che segue la designazione del secondo arbitro, i due primi arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta di un Presidente.
4. Il Tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5. La decisione del Tribunale arbitrale è inappellabile; le Parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o sulla portata della decisione, spetta al Tribunale arbitrale stesso interpretarla a richiesta di una delle Parti.
6. A richiesta del Governo, ESO deferisce al Tribunale arbitrale le controversie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, da lettere a) a c) del Protocollo.

Articolo 22 — Clausola di Berlino

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino, salva dichiarazione contraria comunicata dal Governo ad ESO non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

FATTO a Bonn, addì 31 gennaio 1979 in duplice esemplare, uno in lingua tedesca, l'altro in lingua inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Peter Hermes.

Per l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe

L. Woltjer.

ALLEGATO I

SITUAZIONE E DIMENSIONI DEL TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO

La situazione e le dimensioni del terreno di cui all'articolo 3 del presente Accordo sono riportate sulla pianta unita al presente allegato³.

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

Ai fini della predisposizione fabbricativa del terreno di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente Accordo, sono a carico del Governo le seguenti prestazioni:

- a) preparazione del suolo;
- b) rilevamenti topografici;
- c) esecuzione degli allacciamenti alle seguenti reti distributive e servizi di pubblica utilità fino ai limiti del fondo:
 - elettricità, compresa l'installazione dei trasformatori necessari,
 - gas,
 - acqua,
 - riscaldamento,
 - fognature,
 - allarme antincendio (collegamento con la più vicina stazione dei Vigili del fuoco),
 - collegamenti telefonici e telex (a tal fine ESO potrà stipulare gli accordi del caso con i servizi competenti delle Poste Federali Tedesche);
- d) costruzione di una strada di accesso, come indicato sulla pianta unita all'Allegato I;
- e) pagamento delle spese di urbanizzazione in base alle leggi edilizie o ai regolamenti locali.

³ La pianta non figura in questa pubblicazione.

ALLEGATO III

SPECIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI A CARICO DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

Sono a carico del Governo le spese necessarie per la progettazione, la costruzione e la consegna degli edifici, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo, conformemente alle norme edilizie DIN 276 (nuova versione) nei limiti di un importo determinato in base ai Costi Standard della costruzione tipo II; Kostenrichtwert II (costi totali) secondo le raccomandazioni del Consiglio scientifico per la costruzione degli edifici per l'istruzione scientifica superiore.

**ACCORDO INTERPRETATIVO, SUPPLEMENTARE E
MODIFICATIVO DELLA
«CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL CILE E LA ORGANIZZAZIONE
EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE PER
LA CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO ASTRONOMICO IN CILE»**

Il Governo della Repubblica del Cile (in seguito chiamato «il Governo») e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe («ESO»):

CONSIDERANDO:

la Convenzione sottoscritta il 6 novembre 1963 tra il Governo ed ESO, oggetto della quale è la costruzione, installazione, gestione e manutenzione di un Osservatorio, per conto di ESO, (di seguito «la Convenzione») dotato di elementi scientifici e di strumenti di potenza in grado di risolvere i problemi derivanti dalla mancanza di conoscenza della Galassia in detto settore dell'Universo;

che, durante la vigenza della Convenzione, ESO e il Governo hanno instaurato ampi rapporti di cooperazione che hanno dato origine ad un ordinamento che deve essere interpretato, integrato e modificato sulla base dei cambiamenti scientifici e tecnologici avvenuti in Cile e nel mondo;

DESIDERANDO:

ampliare la loro cooperazione in materia di ricerca astronomica nell'Emisfero Australe sulla base, da un lato, della costruzione di un centro di osservazione dotato di strumenti nuovi e più potenti e dei loro rispettivi impianti e infrastrutture e, dall'altro, dell'approfondimento e dal rafforzamento della cooperazione in materia scientifica e tecnologica tra entrambe le Parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo Primo

Il presente Accordo Interpretativo, Supplementare e Modificativo conferma e regola l'applicazione della Convenzione, e quanto successivamente accordato, alle attività da ESO su tutto il territorio nazionale e, in particolar modo, alla costruzione, manutenzione e gestione di un nuovo centro di osservazione nell'ambito del progetto denominato VLT/VLTI, nonché alle future attività di ESO in Cile.

Articolo Secondo

1. Agli effetti del presente Accordo, il progetto denominato VLT/VLTI consta di una serie di telescopi ottici e infrarossi, di proprietà di ESO che, nella sua opzione VLT — Very Large Telescope — consiste in un insieme di quattro telescopi fissi, ognuno da otto metri e venti centimetri di diametro, che possono essere gestiti ognuno in modo indipendente o congiuntamente. Se usati congiuntamente, la loro potenza equivale a quella di un telescopio da sedici metri di diametro.
2. L'opzione interferometrica (VLTI) di questo sistema implica l'aumento della sua capacità di osservazione con l'aggiunta di uno o più telescopi ausiliari minori che possono essere collocati in varie posizioni. Ciò fa sì che i fasci di luce provenienti dall'insieme dei telescopi possano essere combinati per permettere una maggior risoluzione angolare.

Articolo Terzo

Il comma 2 dell'articolo VII della Convenzione viene sostituito dal seguente testo:

«ESO coopererà in ogni momento con le autorità cilene per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di polizia, di salute pubblica e di lavoro e di altre normative analoghe e per prevenire qualunque abuso nell'esercizio delle prerogative e immunità riconosciute nella Convenzione.»

Articolo Quarto

All'articolo IV della Convenzione viene aggiunto il seguente comma:

«La presente disposizione si riferisce a tutti i beni e proprietà di ESO in Cile, presenti e futuri.»

Articolo Quinto

I beni di ESO in Cile potranno essere destinati esclusivamente ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi ufficiali e scientifici dell'Organizzazione in Cile. Il Governo compirà tutti gli sforzi di sua competenza, nel rispetto della normativa legale e costituzionale cilena e del diritto internazionale, necessari a garantire ad ESO il possesso tranquillo e pacifico degli stessi e, in generale, il pacifico svolgimento dell'insieme delle attività di ESO, compatibili con gli obiettivi qui segnalati.

Articolo Sesto

1. Il testo del Regolamento di ESO in merito al Personale Locale contrattato in Cile, (di seguito il «Regolamento») dovrà essere armonizzato con i principi e gli obiettivi essenziali della normativa sul lavoro cilena. In particolare, detto testo dovrà includere i principi e gli obiettivi sull'associazione del lavoro e i contratti collettivi di lavoro. L'attuazione dovrà essere realizzata in modo compatibile con i privilegi e le immunità concesse ad ESO in virtù della Convenzione.
2. La modifica del Regolamento, al fine di armonizzare il suo testo ai principi e agli obiettivi della normativa sul lavoro cilena, sarà realizzata dal Gruppo di Lavoro del Comitato delle Finanze di ESO con la partecipazione di un esperto in materia, designato dal Governo.
3. Il testo del Regolamento, nella parte che stabilisce i summenzionati principi ed obiettivi della normativa sul lavoro non può essere modificato in assenza di un accordo tra le Parti.

Articolo Settimo

1. Nel caso in cui l'applicazione o l'interpretazione del Regolamento diano origine ad una controversia di lavoro che non possa essere risolta da un procedimento interno d'appello e che non sia di competenza del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, detta controversia sarà sottoposta ad un Tribunale di Arbitrato Internazionale.
2. Detto tribunale sarà formato da tre membri, uno designato dal Governo, uno designato da ESO e un terzo designato da entrambi. Detto membro interverrà in qualità di Presidente del Tribunale.
3. Se i membri designati dal Governo e da ESO non si mettono d'accordo su un terzo membro, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
4. Il Tribunale di Arbitrato Internazionale approverà le norme del suo funzionamento.

Articolo Ottavo

1. Il Governo ed ESO adotteranno tutte le misure all'uopo occorrenti di loro competenza per mantenere e proteggere le qualità astronomiche e ambientali dei centri di osservazione installati e che saranno installati da ESO. A tal fine, si costruirà un Comitato Misto che farà le pertinenti raccomandazioni.

2. Detto Comitato sarà integrato da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, della Commissione Nazionale dell'Ambiente (CONAMA), da membri della comunità scientifica designati dal Ministero della Pubblica Istruzione e da rappresentanti di ESO. Il Comitato presterà una particolare attenzione ai problemi di inquinamento luminoso, di inquinamento da particelle e al controllo dell'impatto ambientale delle attività minerarie, sulla base delle linee guida dell'Unione Astronomica Internazionale e della normativa di salvaguardia ambientale vigente in Cile.

Articolo Nono

1. ESO contribuirà in modo sostanziale allo sviluppo dell'astronomia in Cile e delle specialità scientifiche e tecnologiche connesse. A tal fine, collaborerà direttamente ai programmi di formazione di giovani scienziati, di ingegneri e tecnici e di attrezzature in generale.
2. Da parte sua, il Governo attribuirà una crescente importanza al finanziamento di attività di istruzione e di ricerca nel campo dell'astronomia al fine di rafforzare l'uso efficiente degli impianti di ESO da parte di scienziati cileni.
3. I programmi, i meccanismi, le modalità di finanziamento e le somme attraverso i quali si prospetti la presente cooperazione saranno concordati, valutati e aggiornati periodicamente da ESO e dal Governo. A tal fine, si costituirà un Comitato Misto composto da sei membri, integrato da tre rappresentanti del Governo e tre di ESO, che si riunirà entro i sei mesi successivi allo scambio degli strumenti di ratifica da parte del Governo e di approvazione da parte del Consiglio di ESO.
4. Del pari, detto Comitato Misto valuterà il funzionamento del tempo di osservazione previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo Undicesimo e potrà suggerire modifiche allo stesso.

Articolo Decimo

Il comma quinto dell'articolo XI della Convenzione viene sostituito dal seguente testo:

«La presente Convenzione e qualunque Accordo supplementare concluso tra il Governo ed ESO, ciascuno nell'ambito delle proprie stipulazioni, perderanno la loro vigenza tre anni dopo la data del giorno in cui una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra la sua decisione di concluderlo, eccezion fatta per le disposizioni che fossero di applicazione alla cessazione normale delle attività di ESO in Cile e alla disposizione dei suoi beni in Cile. In caso di cessazione della Convenzione e dei suoi Accordi modificativi o complementari per causa imputabile, ai sensi del Diritto Internazionale, al Governo del Cile, quest'ultimo risarcirà ESO per gli impianti non mobili di proprietà di ESO ubicati in Cile. L'importo del risarcimento sarà concordato tra

il Governo ed ESO. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sull'importo, si applicherà il sistema di soluzione di controversie previsto dall'articolo X della Convenzione, essendo di competenza del Tribunale stabilire l'importo del risarcimento ex aequo et bono e tenendo conto della svalutazione».

Articolo Undicesimo

1. Gli scienziati cileni continueranno ad aver accesso agli strumenti di osservazione di ESO sulla base di progetti competitivi a parità di condizioni con gli astronomi dei Paesi Membri di ESO. Non esistono limiti alla percentuale di tempo che possa essere acquisito in questo modo.
2. In riconoscimento del ruolo del Cile come paese ospitante e allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'astronomia in Cile, ESO è pronta a mettere a disposizione tempo d'osservazione a proposte cilene scientificamente meritevoli, indipendentemente dalla pressione competitiva, fino alle frazioni di tempo di osservazione specificate nel presente articolo.
3. Pertanto, gli scienziati cileni che presentino progetti meritevoli, avranno diritto ad ottenere un ulteriore tempo fino a raggiungere un 10% del tempo di osservazione in tutti e in ogni telescopio installato da ESO, fatto salvo quanto indicato nei commi quarto e quinto del presente articolo.
4. Gli scienziati cileni che presentino progetti meritevoli avranno diritto ad ottenere fino ad un 10% del tempo di osservazione dei telescopi VLT e VLTI (definiti nell'articolo Secondo), fermo restando che non meno della metà del menzionato 10% sarà dedicato a progetti di astronomi cileni in cooperazione con astronomi dei Paesi Membri di ESO. Detta percentuale verrà raggiunta in un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del giorno di inizio del funzionamento del primo telescopio, in conformità a quanto concordato tra le parti mediante scambio di Note. In caso di un aumento della domanda di tempo di osservazione da parte degli scienziati cileni con progetti di particolare merito scientifico, il Direttore Generale di ESO potrà assegnare un ulteriore tempo per detti progetti, all'interno della frazione di tempo di osservazione destinato a progetti congiunti.
5. La percentuale di tempo indicata per i telescopi attualmente in funzionamento, 10%, opererà sulla base del tempo totale disponibile di ESO e sulla base della distribuzione da parte del Comitato dei Programmi di Osservazione di ESO (OPC). In caso di telescopi attualmente in funzionamento, al cui finanziamento avesse contribuito totalmente o parzialmente uno Stato Membro di ESO, in aggiunta al suo contributo ordinario l'Organizzazione farà quanto in suo potere per far sì che si conceda una percentuale simile a quella menzionata nel secondo comma.

6. Sarà considerata come proposta cilena qualunque progetto il cui ricercatore principale sia uno scienziato cileno o uno scienziato straniero affiliato ad una istituzione cilena inclusa nella lista che approverà il Comitato Misto indicato nell'articolo Nono.
7. Le proposte di osservazione che corrispondano alle cosiddette regolari a concorso presentate da scienziati cileni, per tutti i telescopi installati o da installare, saranno qualificate ai sensi dell'Allegato A.
8. Saranno accettate le proposte degli scienziati cileni che abbiano ottenuto una qualifica superiore a 3.0 all'interno della percentuale specificata nel presente articolo. Gli scienziati cileni le cui proposte vengano accettate saranno soggetti alla stessa normativa ed avranno le stesse facoltà e gli stessi obblighi degli scienziati degli Stati Membri di ESO.
9. Il valore limite specifico di 3.0 è definito all'interno dello schema attuale di valutazione. Nel caso si producano delle modifiche nella scala di valutazione, il valore corrispondente alla nuova scala sarà l'equivalente a quello qui stipulato, come determinato dalle parti.
10. I progetti meritevoli saranno selezionati dal Comitato dei Programmi di Osservazione di ESO (OPC), al quale verrà incorporato come membro pieno uno scienziato cileno. Del pari, uno scienziato cileno si incorporerà come membro pieno al Comitato Scientifico e Tecnico di ESO (STC) e un altro si incorporerà come membro pieno al Comitato degli Utenti (UC).
11. Detti scienziati cileni saranno nominati in base alle stesse regole vigenti per la nomina degli scienziati provenienti dagli Stati Membri di ESO. Finché non esista un Comitato Nazionale cileno per ESO, il Governo designerà detti scienziati previa consultazione con ESO.
12. Il Governo designerà detti scienziati non appena possibile. Fino all'entrata in vigore dell'Accordo, detti scienziati parteciperanno in qualità di osservatori. I termini di riferimento e i periodi di nomina saranno descritti nell'Allegato B.

Articolo Dodicesimo

La creazione di nuovi centri di osservazione oltre a quelli attualmente esistenti o in costruzione, così come l'installazione di nuovi telescopi di qualsivoglia natura che non appartengano ad ESO, ai sensi delle immunità e privilegi previsti negli articoli IV, V e VI della Convenzione, dovrà essere oggetto di previo Accordo tra le Parti.

Articolo Tredicesimo

Il presente Accordo entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio degli strumenti di ratifica da parte del Governo e di approvazione da parte del Consiglio di ESO.

Per tutto ciò che non sia stato modificato o integrato la Convenzione continua ad essere vigente.

Articoli Transitori

Primo

1. ESO dovrà applicare le corrispondenti modifiche al suo Regolamento per il Personale Locale assunto in Cile, fino all'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Fino all'applicazione di detto Regolamento modificato, ESO continuerà ad applicare il suo attuale Regolamento, a condizione che nella sua applicazione l'Organizzazione si atterrà, nei limiti del possibile, ai principi e agli obiettivi della normativa sul lavoro cilena.
3. Da parte sua, il Governo farà del suo meglio per garantire lo sviluppo positivo di questo processo, sul quale ESO manterrà informato il suo personale, con la collaborazione del Governo nel suo ambito di competenza.

Secondo

Il Governo è disposto a prendere in considerazione una soluzione per quanto riguarda i privilegi e le immunità da riconoscere al personale internazionale di ESO di minor gerarchia che sarà trasferito in Cile allo scopo di aiutare nella costruzione e installazione del VLT/VLTI.

Terzo

Il Governo farà del suo meglio per il miglioramento della vecchia Strada Panamericana (Camino B-70) da Paposo fino al suo collegamento con l'attuale Strada Panamericana. Ciò sarà vantaggioso sia per Taltal che per Antofagasta, come peraltro per ESO.

IN FEDE DI CHE,

Il Governo ed ESO hanno sottoscritto il presente Accordo in Garching, Repubblica Federale di Germania, il diciotto aprile mille novecento novanta cinque, in tre esemplari in lingua spagnola, francese e inglese.

In caso di divergenza tra le stesse prevarrà il testo spagnolo.

Per il Governo del Cile:

Roberto Cifuentes.

Per l'Organizzazione Europea per la Ricerca
Astronomica nell' Emisfero Australe:

Riccardo Giacconi.

ALLEGATO A

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Per agevolare il procedimento di assegnazione di tempo di osservazione e per preparare opportunamente i relativi documenti, i giudici dovranno seguire il sistema di valutazione che si indica di seguito.

La scala di valutazione di merito scientifico relativo ad ogni proposta è la seguente:

- 1 – Ottimo
- 1.5 – Eccellente
- 2 – Molto Buono
- 2.5 – Buono
- 3 – Regolare
- 3.5 – Accettabile
- 4 – Dubbioso
- 4.5 – Molto dubbioso
- 5 – Privo di utilità

Oltre alla qualifica ogni giudice dovrà esprimere una «raccomandazione» sul numero di notti (ore per SEST/lastre per Schmidt) da assegnare ad ogni proposta.

Per poter includere le proposte nella «lista di competenza», nella quale, per ogni telescopio, le proposte vengono ordinate in funzione della loro qualifica media, è obbligatorio assegnare alle stesse un voto e raccomandare un numero di notti/ore/lastre.

Le proposte alle quali uno dei giudici non abbia assegnato una qualifica o per le quali avesse raccomandato «0» notti/ore/lastre, verranno inserite in una lista separata. L'uso di queste due opzioni sarà ristretto solo alle proposte considerate estremamente dubbiose, allo scopo di mantenere il massimo numero di proposte nella lista di classificazione.

ALLEGATO B

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (STC)

Il Comitato Tecnico Scientifico (STC) è stato stabilito come comitato di consulenza sotto la responsabilità del Consiglio di ESO, ai sensi dell'articolo V, comma 10 della Convenzione ESO.

Sono funzioni del STC:

1. prestare consulenza al Consiglio in materia di politica scientifica e di importanza tecnica, a lungo termine, relative ai progetti e al funzionamento di ESO;
2. prestare consulenza al Consiglio in materia di priorità scientifica relativa a attrezzature, manutenzione, perfezionamento e funzionamento degli impianti di ESO, su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale o per iniziativa propria;
3. prestare consulenza al Consiglio e al Comitato Finanziario e Amministrativo su aspetti importanti di bilancio relativi a telescopi, strumenti o altri impianti tecnici, su richiesta del Consiglio, del Comitato Finanziario e Amministrativi o del Direttore Generale;
4. mantenere informata ESO sui piani e sulle priorità a lungo termine previste dalle associazioni astronomiche esistenti nei Paesi Membri di ESO e in Cile;
5. prestare consulenza ad ESO per informare le associazioni astronomiche esistenti nei Paesi Membri e in Cile sullo stato, precedenti e motivazione della pianificazione tecnica e scientifica di ESO;
6. prestare consulenza ad ESO nella pianificazione e nell'esecuzione di progetti specifici di telescopi e strumentazione, collaborando con il Direttore Generale per nominare équipe di strumentazione scientifica per detti progetti e valutando i rapporti di progresso presentate da dette équipe;
7. prestare assistenza per la pianificazione del programma di workshop scientifici e di altre riunioni organizzate da ESO.

Il STC è composto da 12 a 16 persone designate dal Consiglio in considerazione della loro eminenza scientifica e tecnica, in modo tale che ci sia almeno un membro di ogni paese membro di ESO e uno che rappresenti il Cile⁴. Al momento di scegliere i membri e di determinare il numero dei suoi integranti, deve essere presa sempre in considerazione la copertura adeguata delle discipline astronomiche rilevanti. I membri sono nominati per periodi scaglionati di tre anni (rinnovabili immediatamente una volta), di modo che tutti gli anni si sostituirà approssimativamente lo stesso numero di membri. Le proposte di nomina di nuovi membri del STC sono presentate al Consiglio da un Comitato composto dal Presidente del Consiglio, dal Presidente del STC e dal Direttore Generale.

Il Presidente del STC è designato annualmente dal Consiglio ma non potrà restare in carica per più di 3 anni consecutivi. Il periodo di un membro che è presidente può essere prorogato per altri 1–2 anni. Durante la prima sessione che si terrà nel corso di un anno, il STC elegge tra i suoi membri un Vicepresidente per un periodo di un anno e che sostituirà il Presidente in quelle occasioni nelle quali quest'ultimo non possa adempiere alle sue funzioni.

Il STC si riunisce almeno due volte all'anno, su iniziativa propria o su richiesta del Consiglio. È convocato dal suo Presidente che, previa consultazione con il Direttore Generale, propone i punti da trattare. L'esposizione delle conclusioni e delle raccomandazioni del STC si redige sotto la responsabilità del Presidente che determina inoltre la distribuzione delle stesse, con il consenso del Consiglio.

IL COMITATO DEI PROGRAMMI DI OSSERVAZIONE (OPC)

Funzioni

È funzione del OPC esaminare e classificare in ordine d'importanza le proposte presentate per l'uso degli impianti di osservazione di ESO e, pertanto, prestare consulenza al Direttore Generale in merito alla distribuzione del tempo d'osservazione.

Struttura e Membri

Allo scopo di garantire la corretta analisi delle proposte di osservazione inviate dalla collettività, il Direttore Generale nomina un numero adeguato di sottocommissioni, orientate in funzione delle discipline in questione.

⁴ Fino all'entrata del Portogallo come membro a pieno diritto di ESO e l'entrata in vigore dell'Accordo Supplementare con il Cile, i responsabili del Portogallo e del Cile conserveranno la loro qualifica di osservatori.

Le dimensioni di ogni sottocommissione si adegueranno alle necessità. Ogni sottocommissione è formata da uno o due rappresentanti del OPC, ovvero di membri designati dai comitati nazionali dei Paesi Membri e del Cile, e/o da membri del distretto generale, nominati dal Direttore Generale, previa consultazione con il Presidente del OPC. Questi restano in carica cinque anni e le cariche non possono essere rinnovate immediatamente. I supplenti dei delegati nazionali saranno anch'essi nominati dai rispettivi comitati nazionali.

Gli altri membri della sottocommissione sono dei «consulenti esperti» eletti dal Direttore Generale, in consultazione con il Presidente del OPC, senza tener conto della loro nazionalità. Questi restano in carica per periodi da due a tre anni, scaglionati. Se necessario, potrà essere richiesto agli astronomi permanenti di ESO di partecipare in qualità di «consulenti esperti». La presidenza delle sottocommissioni ruoterà unicamente tra i rappresentanti dell'OPC.

Il Presidente del OPC viene scelto tra i delegati nazionali; detta restrizione non si applica al Vicepresidente. Entrambi sono nominati annualmente dal Consiglio.

La raccomandazione finale per il piano cronologico è preparata dall'OPC integrato unicamente dai rappresentanti nazionali e dai membri del distretto generale, sotto la guida del Presidente del OPC.

Funzionamento

La OPC si riunisce quando richiesto dal programma d'attività, per distribuire il tempo d'osservazione. Viene convocato dal suo Presidente, in consultazione con il membro di ESO incaricato del Programma di Astronomi Visitatori.

COMITATO DEGLI UTENTI (UC)

Membri

I membri (uno per ogni Paese Membro) sono eletti dal Direttore Generale tra i recenti Astronomi Visitatori, per periodi di quattro anni (non rinnovabili immediatamente). I periodi sono scaglionati, di modo che ogni anno si sostituiranno due persone. Il Comitato selezionerà annualmente il suo Presidente. I comitati nazionali dei Paesi Membri di ESO e del Cile saranno invitati a presentare al Direttore Generale delle candidature per ottenere la qualità di membro.

Funzioni

Il Comitato presta consulenza al Direttore Generale su materie relazionate con il funzionamento dei centri di osservazione, dal punto di vista degli Astronomi Visitatori. Dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di organizzare una Conferenza degli Utenti.

Funzionamento

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Viene convocato dal Direttore Generale.

DIARIO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DEL CILE

Mercoledì 27 novembre 2002

Pagina 2

(12850)

N° 37.419

Norme Generali

=====

POTERE ESECUTIVO

=====

Ministero degli Affari Esteri

=====

PROMULGA L'ACCORDO CON L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA
RICERCA ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE (ESO) RELATIVO
ALL'ANTENNA SPERIMENTALE CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DEL
PROGETTO «ATACAMA PATHFINDER EXPERIMENT» O «PROYECTO APEX»

N° 210.- Santiago. 28 agosto 2002.- Visti: Gli articoli 32, N° 17, e 50). N° 1), secondo allinea, della Costituzione Politica della Repubblica,

Considerando:

Che mediante scambio di Note, di data 12 luglio e 23 agosto 2002, il Governo della Repubblica del Cile e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe (ESO) hanno adottato l'Accordo riguardante l'antenna sperimentale che costituisce l'oggetto del progetto denominato «Atacama Pathfinder Experiment» o «Progetto Apex», concepito in attività di ricerca scientifica realizzate da ESO presso i suoi osservatori attuali.

Che detto Accordo fu adottato nell'ambito della Convenzione tra il Governo della Repubblica del Cile e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe, per la creazione di un Osservatorio Astronomico in Cile, sottoscritta il 6 novembre 1963 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1964, e dell'Accordo e dei suoi Allegati A e B, Interpretativo, Supplementare e Modificativo della menzionata Convenzione, sottoscritto il 18 aprile 1995 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997.

Deliberato:

Articolo unico.- Che venga promulgato l'Accordo tra il Governo della Repubblica del Cile e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe riguardante l'antenna sperimentale che costituisce l'oggetto del progetto denominato «Atacama Pathfinder Experiment» o «Progetto Apex», adottato mediante Scambio di Note, rispettivamente del 12 luglio e 23 agosto 2002; si osservi e si pubblichi copia autorizzata del suo testo sulla Gazzetta Ufficiale.

Che si annoti, si registri e si pubblichi.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente della Repubblica del Cile.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministro degli Affari Esteri.

Che trascrivo a Voi, per vostra conoscenza.- José Miguel Cruz Sánchez, Ambasciatore, Direttore Generale Amministrativo.

N° 15.221.- Santiago, 20 agosto 2002.

Eccellenza:

Ho l'onore di accusare ricevuta della sua Nota. N° 215 di data 12 luglio 2002, che dice quanto segue:

«Signora Ministro:

In rappresentanza dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe (ESO), ho il piacere di porgerle distinti saluti e di far riferimento all'Accordo Speciale che corrisponde concludere tra il Governo della Repubblica del Cile ed ESO, relativo all'antenna sperimentale che costituisce l'oggetto del progetto denominato Atacama Pathfinder Experiment o Progetto Apex, concepito in attività di ricerca scientifica realizzate da ESO presso i suoi osservatori attuali.

In relazione a ciò, ESO si permette di proporre che l'installazione e la manutenzione della menzionata antenna sperimentale del Progetto Apex si realizzi nei termini e alle condizioni che si indicano a continuazione nella presente nota,

Considerando:

Che tra le attività di ricerca scientifica realizzate nei suoi osservatori nell'ambito della Convenzione del 6 novembre 1963 (la «Convenzione del 1963») e dell'Accordo Interpretativo, Supplementare e Modificativo della stessa del 18 aprile 1995 (l'«Accordo del 1995»), e in particolare ai sensi di quanto stabilito dall'articolo Primo di quest'ultimo strumento, ESO ha concepito e formulato

il progetto denominato «Atacama Pathfinder Experiment», conosciuto anche come «Proyecto Apex», il cui oggetto è quello di provare sperimentalmente la qualità delle osservazioni in lunghezze d'onda submillimetriche su terreni ubicati in Chajnantor, municipio di San Pedro de Atacama, Il Regione di Antofagasta, nonché di valutare il funzionamento dello strumentario scientifico nelle condizioni ambientali proprie di detto luogo ed effettuare delle osservazioni astronomiche che permettano di utilizzare l'esperienza ottenuta nelle stesse in uno o più progetti operativi futuri;

Che i terreni di Chajnantor si trovano attualmente dati in concessione alla Commissione Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica («CONICYT») in base alla risoluzione esente N° 189 della Segreteria Regionale Ministeriale Il Regione di Antofagasta;

Che, in vista di quanto sopra, il Proyecto Apex dev'essere inquadrato nell'ambito delle norme stabilite nella Convenzione del 1963 e nell'Accordo del 1995.

I Governo ed ESO concordano:

Primo: Il Governo autorizza ESO a realizzare il Progetto Apex, con carattere sperimentale, ai sensi delle norme della Convenzione del 1963 e dell'Accordo del 1995 e nei termini e alle condizioni stabilite nella presente Nota.

Secondo: L'antenna pioniera con la quale si realizzerà il Progetto Apex dovrà essere installata nel luogo che si identifica a questo proposito nella pianta allegata⁵ dei terreni dati in concessione a CONICYT, tra le coordinate:

UTM	N 7.455.817	E 627.242
UTM	N 7.455.817	E 627.542
UTM	N 7.455.517	E 627.542
UTM	N 7.455.517	E 627.242

Terzo: ESO realizzerà il Progetto Apex in un termine approssimativo di sei anni dall'inizio delle attività.

Quarto: ESO dovrà comunicare per iscritto al Ministero degli Affari Esteri–Dirección de Política Especial, la data di inizio e la data di conclusione del Progetto Apex. Si considererà come data di inizio la data del giorno nel quale ESO dia inizio alle attività scientifiche del progetto e come data di conclusione la data del giorno nel quale ESO concluda le attività di sperimentazione previste dal progetto.

⁵ La pianta non figura in questa pubblicazione.

Quinto: Il dieci per cento di osservazione nel Progetto Apex sarà apportato ogni anno per l'astronomia cilena. Il meccanismo di amministrazione di questo tempo sarà convenuto da ESO e il CONICYT.

Sesto: L'autorizzazione menzionata nella clausola prima viene concessa a condizione che ESO concluda un Accordo con CONICYT che la autorizzi a realizzare il Progetto Apex sui terreni identificati nella clausola seconda.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica del Cile si dichiari d'accordo con la precedente proposta, la presente Nota e la Vostra Nota di risposta nella quale consti detta conformità, costituiranno un Accordo tra detto Governo ed ESO, che entrerà in vigore il giorno della data vostra Nota di risposta.

Mi è grata l'occasione, Sig.ra Ministro degli Affari Esteri, per rinnovarle l'espressione della mia alta considerazione».

Ho inoltre l'onore di confermare a nome del mio Governo che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica del Cile e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe che entrerà in vigore il giorno della data della presente Nota.

Colgo l'occasione, Vostra Eccellenza, per rinnovare l'espressione della mia più alta considerazione.

María Soledad Alvear Valenzuela, Ministro degli Affari Esteri.

All'Eccellentissimo Signor
Daniel Hofstadt, Rappresentante della
Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica
nell'Emisfero Australe (ESO)
in Cile,
Presente.

ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA
ASTRONOMICA NELL'EMISFERO AUSTRALE E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE SULLA CREAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI
OSSERVAZIONE — PROGETTO ALMA

L'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe («ESO») e il Governo della Repubblica del Cile (il «Governo»), di seguito le «Parti»,

CONSIDERANDO:

Che in data 6 novembre 1963 venne sottoscritta la Convenzione tra l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe («ESO») e il Governo della Repubblica del Cile, posteriormente promulgata per mezzo di Decreto Supremo N° 18, del 4 gennaio 1964 del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1964 (di seguito, la «Convenzione del 1963») e che in data 18 aprile 1995 venne sottoscritto tra le stesse parti l'Accordo Interpretativo, Supplementare e Modificativo della precedente, promulgato per mezzo di Decreto Supremo N° 1766 del 3 dicembre 1996 dal Ministero degli Affari Esteri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997 (di seguito, l'«Accordo del 1995»);

Che l'articolo Primo dell'Accordo del 1995 stabilisce che lo stesso conferma e regola l'applicazione della Convenzione del 1963 e quanto successivamente accordato in merito alle attività di ESO su tutto il territorio nazionale e, in particolar modo, alla costruzione, manutenzione e gestione di un nuovo centro di osservazione nell'ambito del progetto denominato VLT/VLTI, nonché alle future attività di ESO in Cile;

Che l'articolo Dodicesimo dell'Accordo del 1995 stabilisce che la creazione di un nuovo centro di osservazione ha bisogno della formalizzazione di un accordo previo tra il Supremo Governo ed ESO;

Che ESO, congiuntamente con l'Associated Universities Inc. (AUI), che amministra e gestisce l'Osservatorio Radioastronomico Nazionale degli Stati Uniti d'America (NRAO), ha deciso di realizzare un progetto per la costruzione, la manutenzione e la gestione del radiotelescopio chiamato «Atacama Large Millimetre Array» (Progetto ALMA) sulla cordigliera della II Regione di Antofagasta, su terreni situati a 5.000 metri d'altezza, nel municipio di San Pedro de Atacama. Detto progetto costituirà uno dei più importanti strumenti scientifici attualmente disegnati nel mondo; produrrà immagini dell'Universo in lunghezze d'onda millimetriche e submillimetriche, con una sensibilità e risoluzione angolare senza precedenti; sarà un importante passo avanti

per l'astronomia che permetterà di studiare l'origine delle galassie, le stelle e i pianeti e che aprirà un nuovo orizzonte alla scienza, data la sua capacità di osservare galassie nelle quali si stanno formando delle stelle in tutto l'Universo;

Che il progetto ALMA, per quanto concerne ESO, consisterà precisamente nella costruzione di un nuovo centro di osservazione astronomica che dev'essere oggetto di un accordo tra le Parti, in conformità a quanto stabilito nell'articolo Dodicesimo dell'Accordo del 1995;

Che è desiderio delle parti estendere la ricerca astronomica dell'emisfero australe alle attività comprese nel Progetto ALMA, che presuppone l'incorporazione di nuovi strumenti che opereranno in lunghezze millimetriche e submillimetriche, nonché approfondire e rafforzare la cooperazione in materia scientifica e tecnologica tra entrambe le Parti;

Che la ricerca e la gestione del nuovo centro di osservazione, oggetto del Progetto ALMA riveste un alto interesse a livello nazionale, in particolar modo per la scienza in Cile.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo Primo

Agli effetti del presente accordo, il Progetto «Atacama Large Millimetre Array» (di seguito, «Progetto ALMA») consiste in un insieme di antenne di radioastronomia destinato alla ricerca dell'Universo in lunghezze d'onda millimetriche e submillimetriche.

Articolo Secondo

Il Progetto ALMA si realizzerà su terreni del Llano de Chajnantor, Il Regione di Antofagasta, Provincia di El Loa, Municipio di San Pedro de Atacama.

Articolo Terzo

Il Progetto ALMA costituirà un nuovo centro d'osservazione. Ai sensi di quanto stabilito nell'articolo Dodicesimo dell'Accordo del 1995, la partecipazione di ESO alla costruzione e gestione del Progetto ALMA sarà soggetta alle disposizioni della Convenzione del 1963 e dell'Accordo del 1995 e a quelle del presente strumento.

Articolo Quarto

Del tempo di osservazione che corrisponde ad ESO nel Progetto ALMA, un dieci per cento verrà accordato ogni anno all'astronomia cilena. Il meccanismo di amministrazione di detto tempo sarà concordato tra ESO e la Commissione Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica (CONICYT).

Articolo Quinto

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla scadenza della Convenzione del 1963, interpretata, integrata e modificata dall'Accordo del 1995.

Articolo Sesto

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dell'ultima notifica nella quale una Parte comunichi per iscritto all'altra Parte che sono stati soddisfatti i requisiti fissati a tal effetto dal suo corrispondente ordinamento giuridico.

FATTO a Santiago, Repubblica del Cile, il 21 ottobre del due mila due, in lingua spagnola, inglese e francese, in duplice esemplare, ognuno dei quali farà pienamente fede. In caso di divergenza tra le stesse prevarrà il testo spagnolo.

PER L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE

Catherine Cesarsky.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL CILE

María Soledad Alvear Valenzuela.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
E
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE (ESO) RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE
DELL'EUROPEAN EXTREMELY LARGE TELESCOPE

Il Governo della Repubblica del Cile (di seguito denominato «il Governo») e l'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe (di seguito denominata «ESO»):

CONSIDERANDO:

Che in data 6 novembre 1963 è stato firmato la Convenzione tra ESO e il Governo per la Costruzione di un Osservatorio Astronomico in Cile, ratificato mediante Decreto Supremo N° 18, del 4 gennaio 1964 del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1964 (di seguito denominato «Convenzione del 1963»), e che in data 18 aprile 1995 le stesse Parti hanno firmato l'Accordo Interpretativo, Supplementare e Modificativo di quello precedente, ratificato mediante Decreto Supremo N° 1.766, del 3 dicembre 1996 del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997 (di seguito denominato «Accordo del 1995»);

Che l'European Extremely Large Telescope (di seguito denominato «E-ELT») è un telescopio di proprietà di ESO che verrà installato sul monte Cerro Armazones, nella II Regione di Antofagasta, non appena il Consiglio di ESO ne avrà approvata la fase di costruzione, e che tale telescopio farà parte dell'Osservatorio Paranal;

Che, alla luce di quanto esposto e in virtù di quanto stabilito dall'articolo Primo dell'Accordo del 1995, l'E-ELT dovrà rispettare le norme contenute nella Convenzione del 1963 e nell'Accordo del 1995;

Che tramite le lettere datate 9 settembre 2009, 7 dicembre 2009, 19 gennaio 2010, 12 febbraio 2010, 6 aprile 2010, 22 aprile 2010, 25 maggio 2010, 12 luglio 2010, 4 agosto 2010, 17 dicembre 2010 e 26 aprile 2011, nonché mediante le conversazioni intercorse tra il Governo ed ESO, sono state definite le condizioni offerte dal Governo per l'installazione in Cile dell'E-ELT e quelle di ESO;

Che le Parti desiderano continuare a sviluppare e rafforzare la collaborazione reciproca in campo scientifico e tecnologico;

IL GOVERNO ED ESO STABILISCONO:

Articolo Primo — Terreno per l'installazione dell'E-ELT

1.1. Il Governo collaborerà, nell'ambito dei procedimenti legali vigenti, all'installazione dell'E-ELT mediante il passaggio di proprietà gratuito, a favore di ESO, della superficie di 18.900 ettari ubicati in prossimità del monte Armazones, le cui coordinate sono le seguenti:

UTM	N 7.288.500	E 370.000
UTM	N 7.288.500	E 383.500
UTM	N 7.274.500	E 383.500
UTM	N 7.274.500	E 370.000

Tale superficie appartiene all'Erario ed è a disposizione del Ministero dei Beni Nazionali affinché possa formalizzarne il passaggio di proprietà gratuito a favore di ESO.

1.2. Il Governo collaborerà, nell'ambito delle procedure legali vigenti, alla tutela della costruzione e al funzionamento dell'E-ELT attraverso l'assegnazione di una concessione d'uso a titolo gratuito di una superficie di 36.200 ettari a favore di ESO per un periodo di 50 anni; tale superficie corrisponderà ai terreni adiacenti a quelli specificati nel precedente paragrafo, le cui coordinate sono le seguenti:

UTM	N 7.288.500	E 370.000
UTM	N 7.293.000	E 370.000
UTM	N 7.293.000	E 389.000
UTM	N 7.264.000	E 389.000
UTM	N 7.264.000	E 370.000
UTM	N 7.274.500	E 370.000
UTM	N 7.274.500	E 383.500
UTM	N 7.288.500	E 383.500

Tale superficie appartiene all'Erario ed è a disposizione del Ministero dei Beni Nazionali affinché possa formalizzarne il trasferimento a favore di ESO in concessione gratuita.

1.3. Si allega una pianta⁶ con il grafico dei terreni indicati nei paragrafi 1.1 e 1.2 di cui sopra.

⁶ La pianta figura nella versione spagnola autorizzata.

- 1.4. Si dichiara che l'Accordo di Collaborazione del 22 febbraio 2011, stipulato tra ESO e l'Universidad Católica del Norte, è conforme a quanto richiesto dal Governo, per quanto riguarda la tutela delle capacità di ricerca astronomica di detta Università e dell'Università di Bochum (Germania), attualmente ubicate nei terreni sopra specificati, e che usufruiranno dell'installazione dell'E-ELT.

Articolo Secondo — Tempi di Osservazione

- 2.1. Per quanto riguarda i tempi di osservazione, all'E-ELT verranno applicate le condizioni definite nell'articolo Undicesimo dell'Accordo del 1995, nonché quelle specificate nel presente articolo.
- 2.2. In conformità alle competenze riconosciute al Comitato Misto, istituito in base all'articolo Nono dell'Accordo del 1995, tale Comitato, nella riunione svoltasi in data 15 settembre 2011 — il cui Verbale si allega come Allegato del presente Accordo — ha esposto alle Parti, che le hanno accolte, le seguenti raccomandazioni:
- 2.2.1. Che almeno il 7,5% del 10% del tempo di osservazione relativo all'E-ELT e destinato a proposte cilene scientificamente meritevoli, a cui si riferiscono i paragrafi 2 e 3 dell'articolo Undicesimo dell'Accordo del 1995, sia dedicato a progetti di astronomi cileni in collaborazione con astronomi dei Paesi Membri di ESO.
- 2.2.2. Che il Governo metta a punto un meccanismo interno di pertinenza e selezione tramite un Comitato Scientifico che analizzi e definisca, sotto la responsabilità di un ricercatore (principale) cileno, le proposte di osservazione per l'E-ELT da presentare ad ESO come cilene, prima del loro invio.

Articolo Terzo — Sostegno all'infrastruttura

A. Fornitura energetica

- 3.A.1. Tenendo presente che lo Stato del Cile non sviluppa né gestisce infrastrutture elettriche per la fornitura di energia a terzi, in quanto tale funzione viene svolta da aziende private che si occupano sia della produzione che del trasporto di energia elettrica, il Governo si impegna a coordinare le azioni necessarie a far sì che le aziende del settore elettrico presentino le migliori offerte, sia per lo sviluppo dell'infrastruttura di trasmissione richiesta che per l'appalto della fornitura di energia dell'Osservatorio Paranal, che verrà estesa anche all'E-ELT. Quest'azione di coordinamento diventerà effettiva prima dell'inizio della costruzione dell'E-ELT.

3.A.2. Inoltre il Governo, attraverso il Ministero dell'Energia e in collaborazione con ESO, effettuerà uno studio delle opzioni di fornitura elettrica con energie rinnovabili convenzionali e non convenzionali. In detto studio verranno presi in esame aspetti quali: il monitoraggio dei venti e della radiazione solare, la modellizzazione e l'analisi della loro variabilità interannuale, la selezione dei siti ottimali di installazione e l'analisi economica preliminare.

B. Accesso e comunicazioni

Negli ultimi anni il Governo, tramite il Ministero dei Lavori Pubblici, ha effettuato un investimento superiore a 20 milioni di dollari americani destinato a migliorare l'accesso viario nei 120 km che collegano Antofagasta all'attuale ingresso dell'Osservatorio Paranal, in particolare nella strada semicostiera, che garantisce un collegamento di alto livello. In futuro il Governo predisporrà gli investimenti necessari ad assicurare, in modo permanente, la manutenzione ottimale di detta strada.

C. Connessione e altri servizi

Il Governo, tramite le istituzioni responsabili, fornirà tutte le facilitazioni, nell'ambito legale e regolamentare, per assicurare le interconnessioni in fibra ottica, elettriche o di qualsiasi altro tipo richiesto per il funzionamento congiunto del complesso Paranal-Armazones.

Articolo Quarto — Collaborazione scientifico-tecnologica per la costruzione e il funzionamento dell'E-ELT

4.1. Le Parti esprimono il loro reciproco interesse per lo sviluppo di progetti di collaborazione nell'ambito scientifico astronomico, per quanto riguarda la strumentazione e le tecnologie legate all'astronomia, la formazione di capitale umano avanzato e tecnico. Particolare attenzione sarà riservata a progetti a carattere regionale, culturale e turistico riguardanti la scienza e l'astronomia che abbiano un impatto sullo sviluppo della zona di posizionamento dell'E-ELT e, più specificatamente, a tutto ciò che favorisca lo sviluppo, la diffusione e la conoscenza dell'astronomia in Cile.

4.2. Le Parti si impegnano a stipulare un Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica per lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie associate all'E-ELT, includendo la formazione di scienziati, ingegneri e tecnici specializzati, che facilitino e rendano più efficace lo sviluppo e il funzionamento dell'E-ELT in Cile e, in generale, degli impianti astronomici sul territorio nazionale.

- 4.3. Questo Accordo regolerà l'assegnazione di borse di studio a tempo determinato ad astronomi, scienziati, ingegneri e tecnici specializzati cileni in istituti astronomici dei Paesi Membri di ESO; regolerà, inoltre, la visita di scienziati dei Paesi Membri di ESO presso istituti cileni, senza alcun addebito per il Cile.

Articolo Quinto — Gare d'appalto e informazioni riguardanti l'installazione dell'E-ELT

- 5.1. ESO fornirà le informazioni necessarie affinché imprese cilene di costruzione e ingegneria, direttamente o in collaborazione con imprese dei Paesi Membri di ESO o con centri di ricerca in astroingegneria e istituti affini, possano partecipare attivamente alle gare d'appalto relative all'E-ELT di interesse per il Cile, in conformità alle norme che regolano le gare d'appalto di ESO.
- 5.2. Il Governo nominerà un rappresentante esperto, che fungerà da tramite ufficiale con ESO, al fine di favorire gli accordi volti a sostenere le imprese cilene e la comunità scientifica per partecipare alle gare d'appalto riguardanti l'installazione, la costruzione e la manutenzione dell'E-ELT.
- 5.3. ESO faciliterà le visite dell'industria cilena presso la propria sede a Garching rendendo possibile il contatto con i principali appaltatori che hanno partecipato alla progettazione dell'E-ELT, al fine di consentire l'identificazione delle zone in cui l'industria nazionale potrebbe partecipare alle gare d'appalto riguardanti l'E-ELT.
- 5.4. ESO si impegna a informare il Governo in merito agli avanzamenti relativi all'installazione, alla manutenzione e al funzionamento dell'E-ELT secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo Sesto — Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Firmato a Santiago, Cile, il 13 ottobre 2011, in quattro (4) copie nelle lingue spagnolo e inglese, tutte originali; due (2) di esse resteranno in possesso di ognuna delle Parti.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL CILE

Alfredo Moreno Charme
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

PER L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA RICERCA ASTRONOMICA
NELL'EMISFERO AUSTRALE

Tim de Zeeuw
DIRETTORE GENERALE.

VERBALE DEL COMITATO MISTO PREVISTO DALL'ARTICOLO NONO
DELL'ACCORDO DEL 1995 SULLA DISTRIBUZIONE DEL TEMPO DI
OSSERVAZIONE RELATIVO ALL'E-ELT

In base all'articolo Nono dell'Accordo del 1995, si è riunito il Comitato Misto ivi previsto, composto dai seguenti membri:

Da parte del Governo del Cile

- Sig. José Miguel Aguilera Radic
- Sig. Gabriel Rodríguez García-Huidobro
- Sig. Leopoldo Infante Lira

Da parte dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica nell'Emisfero Australe (ESO)

- Sig. Massimo Tarenghi
- Sig. Andreas Kaufer
- Sig. Michael West

Il suddetto Comitato, nell'esercizio delle competenze riconosciute da tale disposizione, ha stabilito, all'unanimità, di invitare le Parti a dedicare a progetti di astronomi cileni, in collaborazione con astronomi dei Paesi Membri di ESO, almeno il 7,5% del 10% del tempo di osservazione relativo all'E-ELT destinato a proposte cilene scientificamente meritevoli, a cui fanno riferimento i paragrafi 2 e 3 dell'articolo Undicesimo dell'Accordo del 1995.

Ha stabilito, inoltre, di invitare il Governo del Cile a mettere a punto un meccanismo interno di pertinenza e selezione tramite un Comitato Scientifico che analizzi e definisca, sotto la responsabilità di un ricercatore (principale) cileno, le proposte di osservazione per l'E-ELT da presentare ad ESO come cilene, prima del loro invio.

Massimo Tarengi
RAPPRESENTANTE DI ESO IN CILE

Gabriel Rodríguez García-Huidobro
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
ENERGIA, SCIENZA E TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI

Andreas Kaufer
DIRETTORE OSSERVATORI PARANAL/
LA SILLA

José Miguel Aguilera Radic
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Michael West
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE IN CILE

Leopoldo Infante Lira
DIRETTORE DEL CENTRO DI ASTRO-
INGEGNERIA DELLA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Redatto a Santiago, Cile, in data 15 settembre 2011.

APPENDICE

CONVENZIONE E ACCORDO COMPLEMENTARE E INTERPRETATIVO TRA LA
REPUBBLICA DEL CILE E LA COMMISSIONE ECONOMICA DELLE NAZIONI
UNITE PER L'AMERICA LATINA (CEPAL) CHE DISCIPLINA LE CONDIZIONI DI
FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI QUESTA ORGANIZZAZIONE IN CILE

Il Governo del Cile e la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina, desiderosi di definire, mediante Convenzione, le condizioni di funzionamento, in Cile, della sede di questa Organizzazione, creata a norma della risoluzione 106 (VI) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite del 25 febbraio 1948, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Definizioni — Articolo 1

SEZIONE 1

Ai sensi della presente Convenzione:

- a) L'espressione «il Governo» significa il Governo della Repubblica del Cile.
- b) L'espressione «CEPAL» significa la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina.
- c) L'espressione «le autorità cilene competenti» significa le autorità nazionali o altre autorità della Repubblica del Cile riconosciute dalla legge del paese.
- d) L'espressione «il Direttore Generale» significa il Direttore Generale responsabile del Segretariato esecutivo della CEPAL.
- e) L'espressione «le leggi della Repubblica del Cile» significa le leggi, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanati dal Governo o dalle autorità cilene competenti.
- f) L'espressione «la sede della CEPAL» significa gli immobili occupati dalla CEPAL.
- g) L'espressione «gli archivi della CEPAL» significa i documenti, la corrispondenza, gli atti, i manoscritti, le fotografie, le pellicole cinematografiche e le registrazioni sonore di proprietà o in possesso della CEPAL.

- h) L'espressione «funzionario della CEPAL» significa ciascun membro del personale della CEPAL assunto dalle Nazioni Unite.
- i) L'espressione «beni», così come è usata negli articoli IV e V, significa tutti i beni, fondi e averi appartenenti alla CEPAL o in suo possesso o da essa amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in genere, tutte le sue entrate.

Immunità dalla giurisdizione — Articolo 2

SEZIONE 2

Il Governo riconosce l'immunità giurisdizionale della sede della CEPAL, che sarà sottoposta all'autorità ed all'amministrazione della CEPAL conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

SEZIONE 3

- a) La sede della CEPAL è inviolabile.
- b) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, la CEPAL si obbliga ad impedire che la sua sede venga usata come asilo da persone che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica del Cile, che siano ricercate dal Governo o che tentino di sottrarsi alla notificazione o ad un procedimento giudiziario.

Comunicazioni — Articolo 3

SEZIONE 4

La CEPAL gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro Governo o organizzazione, comprese le missioni diplomatiche estere in Cile.

SEZIONE 5

La CEPAL ha il diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato alle stesse condizioni riconosciute alle missioni diplomatiche in Cile.

SEZIONE 6

La corrispondenza e le altre comunicazioni della CEPAL non sono soggette a censura.

Questa esenzione si estende, senza che la seguente enumerazione sia tassativa, alle pubblicazioni, fotografie, pellicole cinematografiche e alle registrazioni sonore.

La CEPAL ha il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere la propria corrispondenza a mezzo di corriere o di valige sigillate, che godranno delle stesse immunità e privilegi dei corrieri diplomatici e delle valige diplomatiche. Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere comunque invocata per evitare l'adozione di opportune misure di sicurezza da stabilirsi con accordo suppletivo tra il Governo e la CEPAL.

Beni appartenenti alla CEPAL e tassazione — Articolo 4

SEZIONE 7

La CEPAL ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono dell'immunità di giurisdizione, fatti salvi quei casi particolari in cui la CEPAL vi abbia rinunciato espressamente.

Resta tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione.

SEZIONE 8

La sede della CEPAL è inviolabile. I beni e gli averi della CEPAL, ovunque situati e da chiunque detenuti, non sono soggetti a perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o a qualsiasi altra forma d'intervento, sia essa a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

SEZIONE 9

Gli archivi della CEPAL e, in generale, tutti i documenti ad essa appartenenti o in suo possesso sono inviolabili.

SEZIONE 10

Gli averi, le entrate, e gli altri beni della CEPAL sono esenti:

- a) Da ogni imposta diretta, restando tuttavia inteso che la CEPAL non chiederà alcuna esenzione per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilità;
- b) Dai dazi doganali e da ogni proibizione o restrizione all'importazione relativamente agli oggetti importati o esportati dalla CEPAL per il suo uso ufficiale. Resta tuttavia inteso che gli oggetti importati in franchigia non potranno essere ceduti a terzi, in territorio cileno, se non alle condizioni che saranno concordate dal Governo e dalla CEPAL;
- c) Dai dazi doganali e da ogni proibizione o restrizione all'esportazione e importazione delle sue pubblicazioni.

Agevolazioni finanziarie e valutarie — Articolo 5

SEZIONE 11

- a) Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, la CEPAL può liberamente:
 - i) Acquistare divise negoziabili presso organismi commerciali autorizzati, detenerle e disporne; tenere conti in valuta; acquistare per il tramite di istituti autorizzati, fondi, titoli ed oro, detenerli e disporne;
 - ii) Importare nel territorio della Repubblica del Cile, da qualsiasi paese, fondi, titoli, valute e oro, utilizzarli in Cile ovvero trasferirli all'estero.
- b) Nell'esercizio dei diritti che le sono accordati in virtù della presente sezione, la CEPAL tiene nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo e vi si conforma nella misura del possibile, senza nuocere ai propri interessi.

Transito e soggiorno — Articolo 6

SEZIONE 12

- a) Le autorità cilene competenti non pongono alcun ostacolo al transito per o dalla sede della CEPAL delle persone qui di seguito indicate:
 - i) I funzionari della CEPAL e i membri delle loro famiglie;
 - ii) Le persone che, pur non essendo funzionari della CEPAL, compiano missioni per conto della stessa, e i rispettivi coniugi;
 - iii) Ogni altra persona invitata alla sede della CEPAL per affari ufficiali.

Il Direttore Generale comunica al Governo i nominativi di queste persone.

- b) La presente sezione non è applicabile in caso d'interruzione generale dei trasporti e non può intralciare l'applicazione effettiva delle leggi in vigore.
- c) I visti che possono rendersi necessari per le persone indicate nella presente sezione sono accordati gratuitamente.
- d) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati dalla sezione stessa rientrino nelle categorie indicate alla lettera a), né esonera dalla corretta applicazione delle norme di quarantena e dei regolamenti sanitari.

Funzionari della CEPAL — Articolo 7

SEZIONE 13

I funzionari della CEPAL godono, nel territorio della Repubblica del Cile, dei seguenti privilegi e immunità:

- a) Immunità da arresto personale o detenzione;
- b) Immunità dal sequestro del bagaglio personale ed ufficiale;
- c) Immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, per tutti gli atti — ivi compresi parole e scritti — da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della CEPAL;
- d) Esenzione da ogni forma di imposta diretta sulle retribuzioni, emolumenti e indennità pagati dalle Nazioni Unite;
- e) Esenzione, per i funzionari che non siano cittadini cileni, da ogni forma di imposta diretta sul reddito derivante da fondi al di fuori della Repubblica del Cile;
- f) Esenzione per essi stessi, i coniugi e i familiari conviventi a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e esenzione dall'obbligo di registrazione degli stranieri;
- g) Libertà, per i funzionari che non siano cittadini cileni, di detenere, nel territorio della Repubblica del Cile o altrove, titoli esteri e conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili; e, alla fine del loro servizio presso la CEPAL, il diritto di portare fuori dal Cile, senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella medesima valuta e quantità che essi hanno ivi importato tramite istituti autorizzati;
- h) Le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle autorità cilene per essi stessi, i loro coniugi e i familiari a carico, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
- i) Il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, i loro mobili ed effetti personali, compresa un'automobile ciascuno, al momento dell'assunzione iniziale del loro impiego in Cile. Il trasferimento dell'automobile sarà effettuato secondo le norme generali applicabili ai membri del Corpo Diplomatico accreditato in Cile.

SEZIONE 14

A tutti i funzionari della CEPAL sarà rilasciata una speciale carta con l'attestazione che essi sono funzionari di quest'organizzazione e che godono dei privilegi ed immunità riconosciute dalla presente Convenzione.

SEZIONE 15

Nella misura consentita dalle norme costituzionali cilene, il Governo concederà al Direttore Generale ed agli altri funzionari superiori permanenti della CEPAL, riconosciuti come tali dal Ministero degli Affari Esteri, le immunità ed i privilegi diplomatici di cui all'articolo 105, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite.

A tal fine, i suddetti funzionari della CEPAL sono equiparati dal Ministero degli Affari Esteri ai diplomatici di pari rango e godono delle franchigie doganali di cui alla voce 1901 della Tariffa Doganale cilena.

SEZIONE 16

- a) I privilegi e le immunità accordati in base alle disposizioni della presente Convenzione sono conferiti nell'interesse della CEPAL e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisce il corso della giustizia, sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della CEPAL.
- b) La CEPAL ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le autorità cilene per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso nell'esercizio dei privilegi e delle immunità riconosciuti dalla presente Convenzione.

Persone che non sono funzionari della CEPAL — Articolo 8

SEZIONE 17

Le persone che non siano funzionari della CEPAL e che compiano missioni per conto della CEPAL o siano da essa invitati presso la sede della CEPAL per affari ufficiali, godono dei privilegi e immunità di cui all'articolo VII, sezione 13, ad eccezione di quanto stabilito alla lettera i) di tale sezione ed a condizione che non siano cittadini cileni.

Lasciapassare — Articolo 9

SEZIONE 18

I lasciapassare rilasciati dalle Nazioni Unite ai funzionari della CEPAL sono riconosciuti ed accettati dal Governo come validi documenti di viaggio, equivalenti al passaporto.

Disposizioni generali — Articolo 10

SEZIONE 19

- a) Il Direttore Generale prende tutti i provvedimenti atti ad impedire ogni abuso nell'esercizio dei privilegi e delle immunità riconosciuti dalla presente Convenzione e, a tal fine, detterà le disposizioni che riterrà necessarie ed opportune nei riguardi dei funzionari della CEPAL e delle persone incaricate di missioni per conto di essa.
- b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso nell'esercizio di un privilegio o di un'immunità riconosciuti dalla presente Convenzione, il Direttore Generale esaminerà il caso, a richiesta del Governo, con le autorità cilene competenti per stabilire se vi sia stato abuso. Se tali consultazioni non conducessero a risultati soddisfacenti per il Direttore Generale e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista all'articolo 11.

Accordi suppletivi e risoluzione delle controversie — Articolo 11

SEZIONE 20

- a) Il Governo e la CEPAL potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari nel quadro della presente Convenzione.
- b) La Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite e la presente Convenzione saranno per quanto possibile considerate complementari tutte le volte che si riferiscano alla medesima questione.

SEZIONE 21

Qualsiasi controversia che possa insorgere tra il Governo e la CEPAL circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o di qualsiasi Accordo suppletivo, o qualsiasi altra questione riguardante la sede della CEPAL o le relazioni tra la CEPAL e il Governo saranno

risolte in conformità alla procedura indicata alla sezione 30 dell'articolo 8 della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 12

SEZIONE 22

- a) La presente Convenzione entra in vigore alla data in cui sarà ratificata dal Governo del Cile, salva la facoltà del Presidente della Repubblica di conferirle efficacia provvisoria nei casi previsti dalla legge 5142.
- b) A domanda del Governo o della CEPAL potranno aver luogo consultazioni per eventuali modificazioni della presente Convenzione; ogni emendamento dovrà essere concordato.
- c) La presente Convenzione sarà interpretata in vista del suo scopo fondamentale, che è quello di consentire alla CEPAL l'esercizio pieno ed efficace delle sue funzioni ed il raggiungimento dei suoi scopi.
- d) Tutte le volte in cui la presente Convenzione si riferisce ad obblighi delle competenti autorità cilene, il Governo sarà responsabile dell'adempimento di tali obblighi.
- e) La presente Convenzione, nonché qualsiasi Accordo suppletivo stipulato tra il Governo e la CEPAL nel quadro delle sue disposizioni cesseranno di avere vigore sei mesi dopo che una delle due Parti Contraenti avrà notificato all'altra, per iscritto, la sua decisione di recedere da essa, fatte salve le disposizioni che sarebbero applicabili per portare regolarmente a termine le attività della CEPAL in Cile e per disporre dei suoi beni ivi esistenti.

IN FEDE DI CHE,

Il Governo e la CEPAL hanno firmato la presente Convenzione, fatta in duplice esemplare in lingua spagnola, addì 16 febbraio 1953.

Per il Governo del Cile: Arturo Olavarria Bravo, Ministro degli Affari Esteri.

Per la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina (CEPAL): Raúl Prebisch, Direttore Generale del Segretariato Esecutivo.

